COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

LVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 762

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

FOLCHI ed altri: Concessione della 13ª mensilità a favore di invalidi di guerra di prima categoria. (*Urgenza*). (517) . . 762

PRESIDENTE 762, 763

NICOLETTO. 763

CHIARAMELLO, *Relatore* 763

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1415). 763

PRESIDENTE . . . 763, 765, 768, 769, 770

FERRERI PIETRO, *Relatore*. . . 763, 768

PIERACCINI 765, 767, 768, 770

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . 766, 768, 769, 770

GEREMIA . . . 766, 767, 768

DI STEFANO GENOVA 767

GENNAI TONIETTI ERISIA . . 767, 770

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1442) . . . 800

PRESIDENTE 800

PAG.

FERRERI PIETRO, *Relatore* . . . 800

PIERACCINI 800

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 800

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1423) . . . 828

PRESIDENTE 828, 829

VICENTINI, *Relatore*. . 828

CHIARAMELLO 828

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 828, 829

PELLA. 828

COGGIOLA 828

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi. (1436) 829

PRESIDENTE 829

VICENTINI, *Relatore*. 829

Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1452). 831

PRESIDENTE 831

VICENTINI, *Relatore*. 831

FALETRA 831

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 831

PAG.

Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote dei proventi erariali per l'anno 1954. (1453) . 833

PRESIDENTE 833, 834
CHIARAMELLO 833
RONZA 833
COGGIOLA . 833, 834
MAROTTA 833
FARINET. . 833
CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 834

Votazione segreta:

PRESIDENTE . . 834

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla odierna seduta, per la discussione del disegno di legge n. 1453, il deputato Farinet.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Folchi ed altri: Concessione della 13ª mensilità a favore di invalidi di guerra di prima categoria. (Urgenza). (517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Folchi, Marazza, Negrari e Villa: Concessione della tredicesima mensilità a favore di invalidi di guerra di 1ª categoria.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, abbiamo esaminato questa proposta di legge nelle sedute in sede legislativa del 21 luglio, 24 novembre e 3 dicembre 1954. In questa ultima il Governo ne chiese la rimessione in Assemblea, non essendo assicurata la copertura dell'onere. Nella seduta in sede referente del 25 febbraio 1955, il Governo presentò un nuovo testo, per il quale era assicurata la copertura finanziaria, e dichiarò di ritirare la richiesta di rimessione in Aula. Il provvedimento è, pertanto, ritornato al nostro esame in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione, nel nuovo testo proposto dal Governo.

ART. 1

L'indennità speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri è aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue:

lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere *A* ed *A*-bis della tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere *B*, *C*, *D* ed *E*;

lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità delle lettere *F* e *G*;

lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidità.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa annua di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1954-55, con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 del medesimo stato di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti da perfezionarsi in legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

(*È approvato*)

Occorre modificare il titolo della proposta di legge nel seguente modo:

« Aumento della indennità straordinaria a favore dei titolari delle pensioni di guerra di 1ª categoria ».

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

NICOLETTO. Noi siamo in disaccordo con il compromesso che è stato realizzato su questa proposta di legge...

CHIARAMELLO, *Relatore*. Non è stato un compromesso; se mai, il compromesso lo ha fatto solo il Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto quanto poteva.

NICOLETTO. La proposta di legge originaria aveva un significato sociale ben chiaro e preciso: quello di estendere ad una sì nobile categoria di italiani un principio sociale che si va sempre più affermando nel nostro paese: la tredicesima mensilità. Con detta estensione si sarebbe, inoltre, riparata una grave ingiustizia, nel senso che si sarebbe concesso quanto già altre leggi precedenti hanno concesso.

Difatti, la legge n. 1492 del 1923 non solo stabiliva il principio in chiare lettere, ma fissava altresì la misura dell'assegno integrativo per il figlio e per l'orfano dell'invalido di guerra; la legge n. 648, del 1950, poi, all'articolo 46, stabilisce che il figlio del grande invalido riceve un assegno integrativo di tremila lire, mentre l'orfano un assegno integrativo di 36 mila lire l'anno. In sostanza, mentre per l'orfano veniva confermato quanto già stabilito nella legge del 1923, per il figlio del grande invalido, non si sa perchè, veniva stabilito un assegno di 3 mila lire l'anno.

Ora, noi sappiamo che per i figli dei lavoratori di qualsiasi categoria è concesso un assegno familiare di 5-6 mila lire mensili: è possibile che per il figlio del grande invalido, che viva col padre, l'assegno debba essere soltanto di tremila lire annue ?

Ecco perché dicevo che la concessione della tredicesima mensilità sarebbe servita anche a riparare una tale ingiustizia. E, invece, si viene a fare una questione di bilancio proprio nei confronti dei grandi invalidi di guerra.

Per questo motivo, noi non possiamo essere d'accordo col compromesso governativo e perciò lasciamo al Governo la responsabilità di una simile soluzione.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di ricordare alla Commissione che della questione si è lungamente discusso e il concetto della tredicesima mensilità non è stato accolto perché si è riconosciuta la mancanza del rapporto di dipendenza

CHIARAMELLO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto nella precedente riunione in sede referente. Il nuovo testo, che è stato concordato, fu accettato in quella sede all'unanimità, nell'intento di giungere presto ad una soluzione. Ora, non ci resta che approvarlo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La XI Commissione (Lavoro) ha espresso sul disegno di legge in questione parere favorevole, invitando a tener presente, in sede di discussione, i seguenti punti:

a) opportunità di provvedere all'adeguamento delle pensioni per gli ex-dipendenti degli Enti locali in base ai miglioramenti previsti dalla legge delega;

b) opportunità di prevedere un sia pur blando sistema di scala mobile;

c) opportunità di provvedere alla soppressione della trattenuta del 2 per cento attualmente in atto sulle pensioni degli ex dipendenti degli Enti locali.

Il relatore, onorevole Pietro Ferreri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Questo disegno di legge viene a noi dopo essere stato approvato dal Senato. È un disegno di legge di notevole importanza, perché provvede ad una riorganizzazione, su nuove basi e su nuovi concetti, del trattamento di quiescenza del personale che è amministrato, a questo riguardo, dagli istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro.

Questo disegno di legge, sulla base di esperienze decennali e soprattutto sotto l'impulso e l'esperienza contingente, ma significativa, apportata nel suo ordinamento dalla recente svalutazione monetaria, regola il trattamento di quiescenza del suddetto personale sulla base di principî nuovi.

La Commissione sa che, in origine, per il personale amministrato dagli istituti predetti era seguito, per il collocamento a riposo, un concetto molto vicino a quello delle società di assicurazioni private, in gergo chiamato concetto tecnico-assicurativo; e cioè il personale arrivava al traguardo del collocamento a riposo dotato di un montante costituito dai suoi contributi e da quelli dell'ente da cui dipendeva, montante che serviva ad

essere tradotto in rendita vitalizia annua, ovvero pensione.

Ma era evidente – e lo ha reso evidente in modo particolare l'inflazione che ha colpito questi Istituti, come tutti gli altri enti, negli anni che hanno accompagnato e seguito la guerra – che con questo trattamento si realizzava per quel personale una situazione che non si può paragonare a quella del personale dello Stato, perché il montante che ognuno si trovava accumulato al termine della sua carriera non solo dipendeva dalla durata del servizio – e in ciò coincideva con i criteri seguiti per il personale dello Stato – ma dipendeva e dall'ammontare dei contributi che esso aveva versato, cioè dallo stipendio pensionabile goduto, e dalla età nella quale si era percorso il ciclo d'impiego.

Difatti, si dava il caso che l'impiegato il quale avesse compiuto un periodo massimo di servizio (40 anni) avendo iniziato la carriera all'età di 30 anni, si trovava un montante, e di conseguenza una rendita annua vitalizia, maggiore di quello che non si trovasse un impiegato il quale avesse percorso la stessa carriera, con la stessa fortuna, ma avesse cominciato i suoi 40 anni di servizio non dal trentesimo anno di età, ma dal ventesimo, per cui il suo collocamento a riposo avveniva al sessantesimo anno. Talché capitava che questo secondo tipo di personale andava a riposo con una pensione sensibilmente inferiore a quella del suo collega che aveva percorso la medesima carriera, ma era partito dal trentesimo anno di età.

Questo è spiegabile perché il montante accumulatosi alla fine del sessantesimo anno di età (per il secondo caso) o del settantesimo (per il primo caso) era dipendente dal concorso di due fattori. In questi Istituti, basati sul principio della tecnica assicurativa, il montante accumulato alla fine del settantesimo anno di età per il primo impiegato era maggiore del secondo, perché, a cominciare dal primo anno di servizio e fino all'ultimo, la valutazione del contributo (che, mediante le trattenute annue, contribuiva alla formazione del montante finale) era maggiore. Difatti, la probabilità che quell'impiegato non arrivasse al termine della sua carriera (cioè al settantesimo anno di età con 40 di servizio) era maggiore di quella dell'impiegato il quale, avendo cominciato il servizio in età più giovane, arrivava in età altrettanto più giovane al momento del collocamento in pensione. Sicché si verificava la stranezza che due impiegati, aventi la medesima carriera e la medesima assicurazione, andavano a riposo con trattamenti sensibilmente diversi, per il fattore attuariale nel calcolo delle proprie competenze.

Il progetto che abbiamo sotto gli occhi corregge, insieme con tanti altri particolari, questa impostazione fondamentale ed avvicina largamente il trattamento di pensione del personale amministrato da questi istituti al criterio che vale per gli impiegati dello Stato; vale a dire che esso pone per base che, alla medesima carriera, per quanto riguarda il numero degli anni e la prosecuzione della carriera stessa, qualunque sia l'età di entrata in servizio e quindi quella di abbandono del servizio stesso, corrisponde la medesima pensione mensile.

Difatti, se i colleghi hanno avuto occasione di vedere, oltre che il disegno di legge, gli allegati che lo accompagnano e che ne costituiscono parte integrante, avranno notato che l'intitolazione della tabella *A* è appunto: « Pensioni teoriche riferite alla retribuzione annua pensionabile costante di una lira, risultanti dalla trasformazione in rendita, mediante il coefficiente fisso 9,40, del montante demografico-finanziario del contributo annuo di 10,5 centesimi, calcolato al tasso del 5,50 per cento ».

Ecco il principio adottato da questo disegno di legge; mentre prima, per ogni persona vi era un suo particolare coefficiente, dipendente dall'età o dallo sviluppo di carriera, qui si ha un unico coefficiente, fisso, che è 9,40; e a formare il montante concorre un'aliquota del contributo, pari al 10,5 per cento della retribuzione annua pensionabile, il cui accumulo si effettua in base ad un tasso demografico-finanziario costante ed unico del 5,50 per cento annuo.

Il nuovo sistema seguito nel calcolo delle pensioni porta a questo personale una situazione di vantaggio, che si rileva da qualche particolare a cui farò cenno.

Nel caso di uno sviluppo di carriera normale, il personale di questi Istituti va in pensione con i quaranta quarantesimi della parte pensionabile dei suoi emolumenti, mentre il personale dello Stato va a riposo con somme minori. Inoltre, è previsto l'adeguamento del trattamento di pensione del personale che era in servizio alla data del 1° gennaio 1954, data alla quale avrà applicazione questa legge, perché l'Istituto ha fatto un calcolo (ed è quello della tabella E) il quale realizza questa situazione. Per tutto il personale in servizio al 1° gennaio 1954, e dopo che quel personale avrà percorso una parte

più o meno importante della sua carriera in tempi in cui gli stipendi erano lungi dall'ammontare attuale, il problema è risolto proprio perché il disegno di legge si stacca in ogni sua parte dal concetto di seguire un trattamento persona per persona, ma parte dal concetto chiarito precedentemente ed applica, mediante i coefficienti di cui ho parlato, le seguenti norme: estende al personale in servizio al 1° gennaio 1954 quel trattamento che ad esso spetterebbe se prima del 1° gennaio 1954 avesse percorso la carriera con gli stipendi che sono validi per questo personale al 1° gennaio 1954; vale a dire, ricostruisce a ritroso la carriera dell'impiegato, attribuendogli, negli scatti dei vari gradi, quegli stipendi che oggi un suo collega giovane percepisce quando entra in servizio, in base alle nuove tabelle.

Cosicché, anche coloro i quali andranno o sono andati in pensione dopo il 1° gennaio 1954 usufruiranno dei benefici di questa legge.

Per il personale andato a riposo in precedenza dell'applicazione di questa legge, la Commissione sa che si è proceduto con dei criteri empirici e quidi non idonei a mantenere un minimo di uniformità nel trattamento.

Questi sono i principî generali che informano questo disegno di legge: mi preme di avvertire che siamo di fronte ad un provvedimento che non tende ad un aggiustamento del trattamento economico di questo personale; esso dà, peraltro, una sistemazione nuova, organica, del loro trattamento di quiescenza; e la dà dopo il trambusto della guerra, adottando un criterio nuovo, quel criterio che permette di dire che anche il trattamento di quiescenza di questo personale si avvicina, per quanto riguarda le caratteristiche, a quello dello Stato, staccandosene solo per dare maggiori benefici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Come chiaramente ha detto il collega Ferreri, il provvedimento rappresente un notevole progresso nel campo della riforma delle Casse di previdenza, e dobbiamo dare atto della sua positività e della sua importanza.

Tuttavia, esistono quattro punti che meritano la nostra attenzione; per alcuni di questi, a mio parere, dovrebbe essere apportata qualche modifica.

Vi è, innanzitutto, una questione generale, basata sulla considerazione che questo disegno di legge riguarda la revisione del trattamento economico dei pensionati degli enti locali, di modo che, anche se ora si fa un notevole passo in avanti per quanto riguarda il sistema del trattamento di quiescenza, resta sempre il fatto che quando, per l'aumentato costo della vita o per altre ragioni, la categoria del pubblico impiego e la stessa categoria dei dipendenti da enti locali fanno un passo in avanti nel loro trattamento economico, i pensionati di cui ci occupiamo non possono beneficiare dei miglioramenti stessi, perché, essendo il trattamento di quiescenza basato sul principio della capitalizzazione, i miglioramenti non possono essere estesi automaticamente e si rende necessario un riesame del trattamento stesso.

Questa considerazione non esorbita dalla discussione di questo disegno di legge, come potrebbe apparire, perché è un problema di fondo; e gli stessi lavoratori, i quali plaudono a questo provvedimento, perché anch'essi vi hanno collaborato, anelano alla soluzione del problema.

Ricordo alla Commissione che, in occasione della discussione della precedente legge generale dei miglioramenti agli statali, noi abbiamo discusso il problema ed abbiamo, anzi, votato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il Governo a stanziare – se non in via continuativa, a ciò opponendosi ragioni tecniche – per lo meno una gratifica a questi pensionati. All'ordine del giorno furono consenzienti anche il relatore e il rappresentante del Governo, ma fino ad oggi nessuna gratifica è stata elargita. Perciò, anche se il problema esula formalmente dal provvedimento in discussione, chiedo al Governo che si provveda – e in ciò sono confortato dal voto pervenutoci dalla Commissione del lavoro – a riesaminare la situazione, per concedere un miglioramento anche a tutti i pensionati degli enti locali.

Questo è il problema più generale. Passo, ora, ai problemi particolari che riguardano più strettamente questa legge.

Uno, assai importante, deriva dalle considerazioni che ho fatte finora. Abbiamo detto che, per il sistema della capitalizzazione, non si possono avere miglioramenti automatici, per cui si rende necessaria una revisione del congegno che presiede al trattamento di quiescenza. Il Senato ha soppresso una norma – articolo 50 dell'originario testo ministeriale – abbastanza importante. Questa norma era tradotta in un articolo il quale stabiliva che ogni volta che si fosse verificato un aumento del costo della vita del 20 per cento – e a

nostro parere questo limite era eccessivo, perché si sarebbe dovuto parlare al massimo del 10 per cento – le Casse di previdenza avrebbero dovuto procedere ad un riesame per trovare il modo di aumentare le pensioni.

Era, questa, un'affermazione molto blanda del principio della scala mobile, ed in un certo senso era anche l'unico mezzo possibile che si poteva offrire a questa categoria di pensionati per fronteggiare l'aumento del costo della vita. Difatti, quell'articolo permetteva di mettere in moto il congegno di revisione. Senonché, per una questione di principio, il Senato ha ritenuto di dover sopprimere l'articolo. E l'affermazione di principio consiste nel non ritenere dignitoso prevedere, in un testo di legge, la svalutazione della moneta. A mio parere, è una preoccupazione infondata, perché non si prevedeva affatto la svalutazione della moneta: la norma stabiliva soltanto un principio di difesa, che avrebbe avuto applicazione soltanto in determinati casi. Di modo che, ora, per questa ragione di principio viene annullata una delle più importanti conquiste dei lavoratori. E, pertanto, questo sarebbe uno dei punti da reinserire nel disegno di legge.

Aggiungo che, in considerazione della preoccupazione che noi tutti abbiamo di non ritardare l'entrata in vigore della legge, mi accontenterei anche di un ordine del giorno, se non avessi un'amara esperienza degli ordini del giorno. Testé, infatti, ho citato la sorte di un altro ordine del giorno, approvato all'unanimità ed accolto dal Governo.

Vi sono ancora due punti poco chiari nel testo del disegno di legge; uno di essi riguarda la trattenuta del 2 per cento, che viene abolita per alcuni e non per altri. Anche in ciò vi è una sperequazione: difatti, la trattenuta del 2 per cento viene abolita dal 1° gennaio 1954, ma è lasciata in vigore per coloro che sono andati in pensione in epoca precedente. Io credo che non ci sia bisogno di una lunga esposizione per dimostrare che ciò non si può fare, la sperequazione essendo troppo evidente. Le Casse di previdenza dicono che si provvederà in seguito, con un successivo provvedimento di legge. Ma perché non si è potuto provvedere con questo disegno di legge? Si dice che l'ostacolo sia rappresentato dalla necessità di rivedere tutti i conti! Ma vi sono tanti accorgimenti tecnici! Si sarebbe potuto, ad esempio, autorizzare gli uffici del Tesoro ad applicare sui singoli libretti il calcolo, lasciando salva la facoltà di revisione e controllo da parte delle Casse di previdenza!

Io credo che un emendamento in proposito potrebbe essere accolto.

Infine vi è un ultimo punto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione, ed è la sperequazione che si viene a determinare fra coloro che sono andati in pensione dal 1° gennaio 1950 a tutto il 1953. Ricordo che noi abbiamo approvato una legge che rivalutava il trattamento di quiescenza di queste categorie, con degli indici di valutazione variabili a seconda degli anni in cui i dipendenti erano andati in pensione, indici che erano decrescenti fin dall'epoca di entrata in vigore della legge: attraverso quel meccanismo di rivalutazione il trattamento di quiescenza comporta dei miglioramenti fino al 1950, si riduce dal 1950 al 1953, per poi apportare, sia pure indirettamente, un miglioramento in seguito. Resta, perciò, un peggioramento negli anni dal 1950 al 1953. E quest'inconveniente dev'essere eliminato, perché rappresenta una ingiustizia molto sentita dai lavoratori.

Le soluzioni possono essere due: o anticipare al 1950 la data di applicazione della legge (e non sorgerebbero problemi finanziari ma soltanto di calcolo) oppure presentare un apposito disegno di legge.

Un'ultima questione, sulla quale desidererei un chiarimento: perchè l'entrata in vigore della legge è stata fissata al 31 dicembre e non al 1° gennaio o al 1° luglio?

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Rispondo subito a quest'ultima osservazione. La data di entrata in vigore della legge è stata fissata al 31 dicembre proprio per favorire gli interessati, dato che generalmente essi sono collocati inpensione alla fine di dicembre, o, quanto meno, a fine mese.

GEREMIA. Io non ho avuto il tempo di studiare questo disegno di legge, perchè mi è pervenuto solo stamane. Tuttavia, in materia attuariale, si può arrivare al medesimo scopo attraverso vie diverse, e perciò mi sorge il dubbio che non vi debba essere grande differenza fra il sistema finora in vigore e quello che s'intende attuare. Difatti, il sistema base resta quello della capitalizzazione, e quindi ha poca importanza il modo di arrivare al montante, così come scarsa importanza ha il criterio con cui viene stabilito un certo coefficiente. Il sistema della capitalizzazione comporta quegli inconvenienti a cui alludeva l'onorevole Pieraccini, perchè è chiaro che esso non può seguire l'andamento del valore della moneta.

L'inserimento dell'articolo 50 (poi soppresso dal Senato) nel disegno di legge dimo-

stra che l'Amministrazione si era preoccupata di attuare un'applicazione indiretta del sistema di ripartizione vigente nel campo delle assicurazioni sociali. Però, non riesco a comprendere come, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto attuarlo; cioè, non so come avrebbe potuto trovare, dal fondo globale, quanto era necessario per il corrispettivo aumento del costo della vita. Forse è questa la ragione che ha indotto il Senato a sopprimere l'articolo 50, cioè ragione di natura esclusivamente tecnica.

PIERACCINI. L'articolo 50 non stabiliva che, verificatosi un aumento del costo della vita, si dovesse rivedere di fatto il sistema: si trattava soltanto di un impegno.

GEREMIA. Comunque, io desideravo fare questa osservazione.

Io sono fra quelli dubbiosi fra l'applicazione del sistema a capitalizzazione e quello a ripartizione, perchè l'uno e l'altro presentano inconvenienti e vantaggi. Purtroppo, per stabilire quale dei due sistemi sia da preferirsi, sarebbe necessario fare una differenziazione fra i vari tipi di lavoratori. Per esempio, se in Italia non ci fosse gente che, invece di lavorare 300 giorni all'anno, ne lavora solo 100, il sistema a capitalizzazione sarebbe il più adatto. Ma, purtroppo, ci sono attività che non hanno nel corso dell'anno un lungo periodo lavorativo. A me, per esempio, non dispiacerebbe vedere affermato il principio della capitalizzazione da parte dello Stato.

Comunque, poiché è chiaro che, in caso di inflazione, questo sistema non sarà sufficiente a fronteggiare la situazione, ritengo che sia da considerare ciò che ha proposto l'onorevole Pieraccini e che non vi sarebbe nulla di strano se noi introducessimo di nuovo quell'articolo 50 che il Senato ha soppresso.

DI STEFANO GENOVA. La mia parte è d'accordo, in linea di massima, su questo provvedimento e prende atto con compiacimento come finalmente si sia affrontato un problema tanto importante.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Pieraccini circa l'estensione dei miglioramenti ai pensionati, ho con me una testimonianza recentissima: un telegramma dei pensionati di un ospedale, i quali mi pregano di fare un'interpellanza per il negato aumento della pensione. Debbo, a questo proposito, rilevare che si è determinata una sperequazione fra pensionati di uno stesso Istituto, perché vi è ancora un'aliquota di pensionati degli Enti locali regolati dalle vecchie Casse pensioni.

Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 50 ritengo che l'osservazione dell'onorevole Geremia sia esatta. Non credo che il motivo della soppressione sia da ricercare nella preoccupazione di lasciar prevedere un'inflazione. Però ciò non significa che ci sia impedito di ripresentare lo stesso articolo predisposto nel testo originario, emendando anche il limite del 20 per cento, per portarlo al 10 per cento.

Anche l'osservazione riguardante la trattenuta del due per cento mi pare giusta; un emendamento apporterebbe un aggravio, a mio parere, sopportabilissimo.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Questo provvedimento ribadisce l'obbligo dell'assicurazione per tutti i dipendenti da Enti locali. È evidente che vi sono compresi anche i salariati.

Ora io debbo far presente che l'iscrizione dei salariati alle Casse di previdenza è un danno per gli interessati. Il salariato, infatti, raramente raggiunge il limite di servizio prescritto per aver diritto alla pensione. Questa considerazione, io l'ho fatta quando ho dovuto esaminare le particolari condizioni di una categoria di salariate femminili, dipendenti da istituti di assistenza e beneficenza: le infermiere. Non parlo delle infermiere professioniste, ma di quel tipo di infermiere inservienti generiche, le quali generalmente prestano servizio al massimo per 2 o 3 anni in un ospedale. Avviene anche che alcune di esse prestano servizio per 10-15 anni e poi lasciano il posto per aver trovato una migliore occupazione. Ebbene, costoro, agli effetti della carriera assicurativa, lasciando il posto perdono tutto ciò che hanno versato in quegli anni. E i casi sono frequenti.

È vero che l'articolo 6 di questo disegno di legge tocca in parte la questione, e ciò perché io l'avevo ampiamente trattata in una mia proposta di legge già approvata dalla Camera ed ora all'esame del Senato, ma non la risolve in pieno. È soltanto un modesto tentativo di risolverla. Difatti, noi dobbiamo tener presente che questi salariati non hanno l'assicurazione contro la tubercolosi, per cui si verifica l'assurdo che mentre tutti i lavoratori sono assicurati contro la tubercolosi i dipendenti degli ospedali e dei sanatori non hanno questa assicurazione, con grave danno anche per gli istituti dai quali dipendono, che debbono pagare per due anni l'intero salario.

La mia proposta di legge provvedeva a sanare integralmente tutta la situazione. Essa, se pure con modifiche suggerite dallo

stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata approvata dalla Camera; purtroppo, ora si è fermata al Senato. Allora, mi permetto di sottoporre alla Commissione un ordine del giorno in cui si invitano i Ministri competenti a studiare a fondo il problema, a non fermare completamente la legge al Senato, bensì a volerla coordinare col provvedimento che noi oggi stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale,

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla da aggiungere alla chiara esposizione dell'onorevole Ferreri. La preghiera che rivolgo alla Commissione è che essa voglia approvare all'unanimità il disegno di legge, così come è stato approvato al Senato. Del resto, tutti hanno riconosciuto che questo provvedimento apporta un notevole miglioramento alla categoria interessata, che lo attende da tanto tempo.

Tutte le osservazioni che sono state fatte hanno certamente un valore. All'onorevole Gennai Tonietti posso dare assicurazione formale che questo provvedimento non intende assorbire la sua proposta di legge che è ora all'esame del Senato, ma che anzi non vi è alcuna connessione.

All'onorevole Pieraccini faccio rilevare che ogni emendamento a questo disegno di legge così complesso richiederebbe un lungo studio ed è questo l'inconveniente, più grave del necessario ritorno del provvedimento al Senato.

GEREMIA. Mi si consenta una breve interruzione. Mi sorge il dubbio che, nel calcolo attuariale che è stato fatto – e, naturalmente, ivi compreso l'articolo 50 che ipotizzava un aumento del costo della vita del 20 per cento – si sia tenuto conto anche della probabilità che avesse a verificarsi un aumento del costo della vista. Se così fosse, sarebbe necessario inserire nuovamente l'articolo 50.

Se, invece, Governo e relatore possono assicurarci che non è stato tenuto conto della norma dell'articolo 50, ritengo che il problema possa essere affrontato anche con un semplice ordine del giorno. Anche perché con l'inserimento dell'articolo 50 risolveremmo ben poco...

PIERACCINI. Si introdurrebbe, però, il principio della revisione.

GEREMIA. Il solo inserimento dell'articolo 50 non risolverebbe nulla senza un adeguamento del meccanismo attuariale.

PRESIDENTE. Posso assicurare che della norma contenuta nell'articolo 50 non si è tenuto conto.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Desidero replicare brevemente ad alcune osservazioni che sono emerse nel corso della discussione.

Questo è un disegno di legge organico, che regola *ex novo* tutta la materia. Ciò non toglie, e ciò non impedirà di fare in seguito taluni aggiustamenti che rendano più uniforme e più vicino il trattamento che entrerà in vigore dopo l'approvazione di questa legge a quello di cui godono attualmente gli ex dipendenti di questi Istituti di previdenza. Sarebbe fuor di luogo volervi provvedere con questo medesimo disegno di legge, il quale deve restare una costruzione nuova ed organica.

Vengo in modo particolare a rispondere alle eccezioni che sono state sollevate soprattutto sull'ex articolo 50 contenuto nel testo del disegno di legge presentato dal Governo, in sostituzione del quale il collega Pieraccini pensa di presentare un ordine del giorno.

Ritengo che, a parte la sfiducia dell'onorevole Pieraccini sulla sorte degli ordini del giorno, questa sia proprio materia da ordine del giorno: il testo stesso dell'articolo 50 altro non era che un'esortazione che il Parlamento rivolgeva al Governo. Non potrei essere favorevole alla reinserzione dell'articolo 50, anche per non entrare in polemica col Senato, che su quell'articolo ha discusso finendo col sopprimerlo: sono, invece, favorevole alla presentazione di un ordine del giorno il quale accolga i medesimi principî.

Per quanto riguarda l'eccezione dell'onorevole Pieraccini circa una situazione meno favorevole in cui verrebbe a trovarsi il personale che era in servizio nel periodo 1950-53, io credo di dover riprendere brevemente quel che ho già detto in precedenza, e cioè che l'articolo 17 di questo disegno di legge si poggia sulla tabella *E*, la quale si applica a far data dal 1° gennaio 1954 e ricostituisce a ritroso tutta la carriera appunto da quella data, ignorando il trattamento che di fatto quel personale ha avuto prima del 1° gennaio 1954; quindi, raddrizza le situazioni, quali che siano i montanti da ognuno accumulati. Può darsi che questa situazione resti per coloro che non beneficieranno di questa legge...

PIERACCINI. È proprio ciò che io dicevo!

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Non sono in grado di rispondere su questo particolare. io debbo rispondere circa l'efficacia di questa legge.

La Commissione lavoro non aveva fatto pervenire suggerimenti di emendamenti, ma s'era limitata a mettere in evidenza talune situazioni. Una è quella a cui ha fatto cenno l'onorevole Gennai Tonietti, perché non solo il personale ospedaliero, ma in generale tutto il personale salariato che dipende da questi Istituti può trovarsi nella situazione descritta. Ma la Commissione lavoro è stata concorde nel ritenere che, sia per quelle persone prese specificatamente in considerazione dalla proposta di legge della onorevole Gennai Tonietti, sia per quelle altre che a queste si possono assimilare, sarà opportuno un apposito provvedimento di legge che venga a riconoscere e a rimediare questa situazione.

Infine, la Commissione lavoro desidera che sia fatto cenno alla situazione derivata dall'articolo 39 del disegno di legge, perché esso apre la porta degli Istituti di previdenza anche a taluni tipi di personale che oggi non sono ammessi. La Commissione lavoro aveva fatto rilevare che in questo modo si avrebbero delle evasioni da altri Istituti di previdenza.

Questo disegno di legge ha anche portato una disposizione di carattere formale: mentre finora esistevano due casse distinte per gli impiegati e per i salariati, ora se ne avrà una sola per tutto il personale dipendente dagli enti locali, e questa circostanza è quella che ha permesso di abbassare il contributo assicurativo dal 25 al 23 per cento.

Lo stesso dicasi per il troncone che era rimasto del monte pensione dei maestri, soppresso nel 1948, quando i maestri sono passati alla Amministrazione dello Stato ed hanno avuto il trattamento come i pensionati dello Stato; per costoro si crea un ente nuovo, che viene chiamato « Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuola elementare parificata ».

Debbo, infine, dire che con questo disegno di legge si è voluto anticipare i tempi, perché si è proceduto al conglobamento di tutte le indennità di cui gode il personale dipendente e il trattamento non è calcolato sullo stipendio ma sul totale delle retribuzioni.

Rinnovo, quindi, la preghiera che il disegno di legge sia approvato nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Pieraccini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera, in occasione dell'esame del disegno di legge: « Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1415), fa voti perché si provveda:

1°) ad eliminare la trattenuta del 2 per cento sulla pensione degli ex dipendenti degli enti locali,

2°) a rivedere con apposito disegno di legge il trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti locali andati in pensione negli anni 1950-1953, poiché esso appare sperequato nei confronti degli altri pensionati della stessa categoria;

3°) a fissare un congegno di revisione del trattamento economico ogni qual volta si determina un aumento del costo della vita;

4°) a rivedere infine il trattamento di quiescenza di tutti i dipendenti degli Enti locali per adeguarli ai miglioramenti ottenuti dalle altre categorie di pensionati del pubblico impiego in base alla legge-delega ».

VALMARANA. *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Accetto l'ordine del giorno e do assicurazione che tutti i problemi in esso trattati verranno esaminati e studiati al più presto. Il Governo è altresì pronto a preparare altri provvedimenti che tengano conto delle necessità esposte.

PIERACCINI. Mi son deciso a presentare un ordine del giorno anziché degli emendamenti, per non ritardare il corso della legge, riservandomi tuttavia di presentare proposte di iniziativa parlamentare su questa materia.

Il Governo, però, non deve dirci che è disposto solo a studiare il problema; questi sono problemi concreti, sulla cui esatta impostazione esso stesso è d'accordo. Il Governo deve impegnarsi a risolverli, non solo secondo il voto di questa Commissione, ma anche secondo il voto espresso dalla Commissione lavoro.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'onorevole Pieraccini sa benissimo che ogni provvedimento deve essere esaminato, studiato e preparato. D'altra parte, egli sa che nel Consiglio degli istituti di previdenza sono rappresentate tutte le organizzazioni sindacali, le quali hanno contribuito alla stesura dell'attuale provvedimento e sono pronte ad iniziare nuovi studi

Comunque, dichiaro di accettare il contenuto intrinseco dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pieraccini, accettato dal Governo.

(*È approvato*)

L'onorevole Gennai Tonietti Erisia ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione (Finanze e Tesoro), esaminando il disegno di legge: « Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1415), considerata la particolare condizione dei salariati dipendenti dagli enti locali, in considerazione anche della proposta di legge Gennai Tonietti « Trattamento previdenziale del personale femminile collegiato dipendenti dalle istituzioni di assistenza e beneficenza », approvata dalla Camera e attualmente in corso di esame al Senato, invita i Ministeri competenti a deliberare definitivi accordi onde coordinare il provvedimento in esame e la proposta di legge su menzionata ».

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non ho niente da opporre, e, quindi, accetto l'ordine del giorno.

PIERACCINI. Vi sono moltissimi casi di lavoratori che, al termine del lavoro, non ricevono nè la pensione degli Istituti di previdenza nè quella delle Casse di previdenza. Io ritengo che per sanare una simile assurdità sia necessario un apposito provvedimento di legge.

GENNAI TONIETTI ERISIA. L'ordine del giorno si riferisce a tutto il problema dei salariati e, quindi, comprende anche quelli a cui ha voluto alludere l'onorevole Pieraccini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Gennai Tonietti Erisia, accolto dal Governo.

(*È approvato*)

Passiamo all'esame degli articoli e delle annesse tabelle che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

UNIFICAZIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI E AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONE DELLA CASSA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE

ART. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, istituita con legge 6 marzo 1904, n. 88, e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali di cui alla legge 11 giugno 1916, n. 720, sono unificate in un nuovo ente morale denominato: « Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Nei riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza che potrà competere a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti delle Casse stesse. La valutazione dei successivi servizi resi con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per il personale salariato non contemplato dall'articolo 2, in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, alle dipendenze degli enti indicati negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e negli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, l'obbligo della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a partire dalla istituzione della Cassa stessa, si accerta in base alle preesistenti norme stabilite in materia per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali con il citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e le successive modificazioni.

L'obbligo dell'iscrizione non sussiste per il personale contemplato dal comma precedente, che, alla data indicata nel comma stesso, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, oppure goda di retribuzione annua contributiva – da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo – inferiore a lire 90.000, nonché per il predetto personale che abbia prestato servizio per il quale, pur essendovi stato l'obbligo di iscrizione, con il concorso di uno degli enti indi-

cati nel primo comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, non trovino però applicazione le norme concernenti la ricongiunzione dei servizi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e agli articoli 15, 16, 17, 18 e 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Per il personale di cui al precedente comma, qualora vi sia l'assenso dell'ente presso il quale esso presta servizio, sussiste la facoltà della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.

(*È approvato*).

ART. 4.

La Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914, viene eretta in ente morale con la denominazione « Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate », rimanendo amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza

(*È approvato*).

ART. 5.

Nei riguardi del personale assunto in servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate non è obbligatoria quando la retribuzione annua contributiva, da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12 e 13, risulti inferiore a lire 90.000.

Nei riguardi del personale iscritto o con obbligo di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, continuerà ad essere effettuata l'iscrizione, rispettivamente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti, anche nel caso di retribuzione annua contributiva di importo inferiore a lire 90.000.

Ai fini della contribuzione a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per il personale di cui al comma precedente la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considererà come inferiore all'importo della retribuzione o dello stipendio goduto al 1° gennaio 1953 – da determinarsi nel modo indicato, rispettivamente, all'articolo 23 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'articolo 22 della legge 25 luglio 1941, n. 934, o all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 – aumentato del 30 per cento e di lire 150 mila. Qualora detta retribuzione o stipendio al 1° gennaio 1953 risulti superiore a lire 2.000.000 e sia comprensiva dell'indennità di carovita o di indennità analoga e di eventuali competenze accessorie, la retribuzione annua contributiva in nessun caso si considererà come inferiore a tale retribuzione o stipendio aumentata soltanto del 10 per cento e di lire 30.000.

(*È approvato*).

CAPO II.

CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO AI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE

ART. 6.

L'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, che, dopo almeno un anno compiuto di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, per una delle cause indicate, rispettivamente, alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'articolo 32 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, o alle lettere *a*), *b*), *c*) *d*) dell'articolo 35 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, consegue il diritto alla indennità diretta una volta tanto.

Consegue pure il diritto all'indennità di cui al comma precedente, ridotta però, nella misura, ad un terzo, l'iscritto, che, dopo almeno cinque anni di servizio utile e prima di aver conseguito il diritto alla pensione, sia cessato o cessi dal servizio, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in

poi, per dimissioni o per altre cause diverse da quelle menzionate nel comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 7.

Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia cessato o cessi dal servizio:

a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione:

b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente articolo 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera *a*);

c) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere *a*) e *b*).

Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera *c*) e dal comma secondo dell'articolo 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

ART. 8.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, nel caso di iscritto che muore in attività di servizio o che muore entro un triennio dalla cessazione senza aver conseguito il diritto all'indennità di cui al primo comma dell'articolo 6 o alla pensione di cui all'articolo 7, alla vedova e agli altri superstiti indicati nell'articolo 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 compete:

a) l'indennità indiretta una volta tanto, quando il servizio utile sia stato di almeno un anno e non superiore ad anni 14;

b) la pensione indiretta, quando il servizio utile sia stato di almeno 15 anni;

c) la pensione indiretta di privilegio, qualunque sia stata la durata del servizio utile, quando la morte dell'iscritto è conseguente ad uno degli eventi di servizio considerati dalla lettera *c*) e dal comma secondo dell'articolo 33 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Per il conseguimento del diritto all'indennità o alla pensione indiretta di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nel citato articolo 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. È ridotto, però, ad un anno il periodo minimo di stato coniugale richiesto dal primo comma del predetto articolo 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto ed, insieme, di mancata nascita di prole, benché postuma.

Per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta di privilegio devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nell'articolo 40 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto.

(*È approvato*).

ART. 9.

Per stabilire il diritto al conseguimento della riversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'articolo 8.

Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione dell'esercizio del diritto a conseguire l'indennità una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione già conseguita, si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

(*È approvato*).

ART. 10.

Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e

successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877, e dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966, assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 sopra citato.

Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a sé stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni.

(*È approvato*).

ART. 11.

Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera *a*) dell'articolo 8, viene calcolata detraendo dal relativo importo quello eventuale già corrisposto all'iscritto, nella forma di indennità diretta ridotta, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6. Quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera *b*) dell'articolo 8 per la concessione della pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità ridotta corrisposta all'iscritto venga rifusa, anziché in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

(*È approvato*).

CAPO III.

RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE

ART. 12.

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

A partire dal 1° gennaio 1954 in poi, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, si determina la retribuzione annua contributiva dell'iscritto, al fine di stabilire l'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza, prendendo a base il trattamento economico goduto all'inizio di ciascun anno. Detta retribuzione viene arrotondata di 10.000 in 10.000 lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire 5.000.

Per determinare la retribuzione annua contributiva, si considera soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno. Fino a quando tale parte non sarà riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attività di servizio, essa sarà considerata come costituita dai seguenti elementi: lo stipendio, salario o paga, l'indennità di carovita o di contingenza con esclusione delle eventuali quote dovute per i familiari a carico, l'indennità di presenza computata per 280 giornate l'anno, l'indennità di funzione o assegno perequativo, l'eventuale indennità di caropane in un importo annuo comunque non superiore a lire 6.240, la tredicesima mensilità, gli altri eventuali elementi – costitutivi della retribuzione – fissi e ricorrenti ogni anno che siano dovuti all'iscritto non in dipendenza della mansione da lui esplicata.

(*È approvato*).

ART. 13.

Nel caso di iscritto che alla data del 1° gennaio si trovi temporaneamente fuori servizio, la retribuzione annua contributiva si determina prendendo a base il trattamento economico – ragguagliato all'intero anno – goduto prima della data d'inizio dell'interruzione di servizio. L'importo di tale trattamento deve, però, essere aggiornato, al fine di tener conto dei miglioramenti – stabiliti da leggi, dai regolamenti organici, da contratti collettivi di lavoro regolarmente applicabili all'iscritto o da deliberazioni degli enti locali debitamente approvate dalle autorità tutorie – eventualmente intervenuti fino al 1° gennaio dell'anno cui la detta retribuzione si riferisce.

Per il nuovo iscritto o per il reiscritto nel corso dell'anno, la retribuzione contributiva

riferibile all'anno stesso, da accertarsi all'inizio di quello successivo, si determina prendendo a base il trattamento economico, ragguagliato all'intero anno, goduto alla data di assunzione o di riassunzione in servizio.

(*È approvato*).

ART. 14.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva e del conseguente importo dei contributi dovuti alle Casse, nel caso di interruzione di servizio che abbia inizio o termine nel corso del mese, si considera come periodo di servizio effettivamente prestato:

il periodo intercorrente dalla data di inizio dell'interruzione fino all'ultimo giorno del mese;

il periodo intercorrente dal primo del mese fino al giorno precedente quello del termine dell'interruzione.

Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse di previdenza e del periodo da computarsi per il calcolo della pensione teorica di cui al seguente articolo 19:

le nuove assunzioni e le riassunzioni in servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute all'inizio del mese:

le cessazioni dal servizio che si verificano nel corso del mese si considerano come avvenute alla fine del mese.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua contributiva è pari a tanti dodicesimi dell'importo determinato in applicazione degli articoli 12 e 13, primo comma, quanti sono stati i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Nei casi contemplati dal comma secondo del presente articolo, l'importo dei contributi dovuti alle Casse è calcolato su un'aliquota della retribuzione annua contributiva, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato in applicazione del comma stesso.

Per i casi di assunzioni o di riassunzioni in servizio nel corso dell'anno, l'accertamento dei contributi viene effettuato all'inizio dell'anno successivo.

Per i casi di interruzione di servizio all'inizio o nel corso dell'anno e di cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, le Casse provvedono, all'inizio dell'anno successivo, al rimborso della differenza tra i contributi accertati e quelli effettivamente dovuti.

(*È approvato*).

ART. 15.

A partire dal 1° gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti.

A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo è dovuto per i posti vacanti.

(*È approvato*).

ART. 16.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni iscritto, al fine della determinazione della pensione teorica, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua pensionabile, il cui importo è pari a quello della retribuzione annua contributiva diminuito di lire 60.000 destinate alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita dall'articolo 10.

Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua pensionabile è pari alla retribuzione annua contributiva di cui al terzo comma dell'articolo 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai sensi del primo comma dello stesso articolo 14.

(*È approvato*).

ART. 17.

Per ciascun iscritto, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita al 1° gennaio 1954, da determinarsi seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo. L'importo di tale retribuzione in nessun caso può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Ai soli fini della determinazione della quota di pensione teorica di cui al precedente comma il periodo dei servizi utili anteriori al 1° gennaio 1954 si arrotonda ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore ai sei mesi. Per tale periodo si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante il cui importo risulta dal prodotto del coefficiente della tabella *E* unita alla presente legge corrispondente agli anni del periodo stesso per la retribuzione annua contributiva di cui al precedente comma diminuita di lire 60.000.

La retribuzione annua pensionabile, da attribuirsi per il servizio utile prestato durante l'anno 1954, si determina in base alla retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente seguendo i criteri indicati nell'articolo 16.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi precedenti, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1954 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti, a partire dal 1° gennaio 1954 in poi, si considera inefficace, anche quando le deliberazioni stesse siano state approvate dalle autorità tutorie. Non sussiste, però, la inefficacia del suddetto effetto retroattivo nei casi in cui le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o a categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da nuovi regolamenti organici.

(*È approvato*).

ART. 18.

Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1° gennaio 1954 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 17, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi di diversa durata si effettua separatamente la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuirsi per le rispettive durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano pari alle corrispondenti retribuzioni annue contributive, esclusa quella relativa al servizio simultaneo di durata maggiore, che si considera pari alla corrispondente retribuzione annua contributiva diminuita di lire 60.000. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.

(*È approvato*).

ART. 19.

Per ogni iscritto, la pensione teorica si determina prendendo per base la successione degli importi delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto stesso, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile. Il calcolo si effettua mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella *A* unita alla presente legge.

Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica risultante in applicazione del precedente comma deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici prevista, rispettivamente, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni e dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 20.

Per ciascun iscritto di cui all'articolo 17 che alla data da cui ha effetto la presente legge abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, si determina relativamente ai servizi utili anteriori al 1° gennaio 1954, e con riferimento a tale data:

a) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed aumentata di un dodicesimo del suo importo, escludendo in ogni caso qualsiasi maggiorazione relativa alla valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici, nonchè l'assegno supplementare;

b) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della tabella *A*, annessa, rispettivamente, al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, in corrispondenza di una retribuzione annua costante di lire 90.000 e di un'aliquota di 0,115 di tale retribuzione destinata alla formazione della detta quota di pensione;

c) la quota di pensione teorica risultante in applicazione del primo comma dell'articolo 19.

Qualora la somma delle quote di cui alle lettere *a*) e *b*) risulti superiore alla quota di cui alla lettera *c*), all'iscritto si attribuisce

l'importo più favorevole come quota di pensione teorica al 1° gennaio 1954, riferibilmente ai servizi utili valutabili fino a tale data, apportando un proporzionale aumento alla retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo indicato al comma secondo dell'articolo 17.

(*È approvato*).

CAPO IV.

NORME CONCERNENTI IL RISCATTO DEI SERVIZI E LA MISURA DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DELLE CASSE PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E AGLI INSEGNANTI DI ASILO E DI SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE

ART. 21.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è data facoltà, agli effetti del trattamento di quiescenza, di riscattare, in una sola volta o in più volte, fino ad un massimo di anni 15, i seguenti servizi comunque prestati e periodi, che non siano altrimenti utili in pensione o contemporanei ad altri servizi utili;

a) i servizi e i periodi indicati al comma primo dell'articolo 67 e dell'articolo 69 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

b) i servizi indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;

c) i servizi resi agli enti di cui agli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n.610, e di cui all'articolo 39 della presente legge.

La limitazione del riscatto al predetto massimo di anni 15 non trova applicazione qualora la relativa domanda risulti presentata prima della data di pubblicazione della presente legge, ferme rimanendo in tale caso, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 73 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

(*È approvato*).

ART. 22.

I servizi e i periodi di cui all'articolo 21, che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, nel caso in cui le relative domande non siano di data anteriore al 1° gennaio 1954, sono valutati, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.

(*È approvato*).

ART. 23.

Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 24 e 25.

I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:

a) nel periodo anteriore alla data d'inizio del servizio utile;

b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, però, in mesi dei periodi di cui alla lettera *b*) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi del primo comma dell'articolo 14.

Ad ognuno dei distinti periodi predetti, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione pensionabile, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade tale data.

(*È approvato*).

ART. 24.

In base alle retribuzioni pensionabili attribuite ai periodi di cui all'articolo 23 e tenendo presenti la durata e l'epoca dei periodi stessi, si determina, per ciascuno di essi, la relativa quota di pensione teorica riferita alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto.

Il contributo da versarsi in una sola volta per la validità del riscatto è pari al prodotto della somma delle quote di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12,50.

Qualora sia richiesto il pagamento rateale, il computo del relativo contributo mensile posticipato si effettua mediante l'applicazione della tabella *C* con le relative norme allegata alla presente legge. Il pagamento può essere concesso per un periodo in anni interi non

superiore al doppio di quello riscattato e in nessun caso superiore ad anni quindici.

(*È approvato*).

ART. 25.

Per le domande di riscatto presentate nel periodo dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge, i relativi contributi, calcolati secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24, sono ridotti del quindici per cento.

Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al 1° gennaio 1954, i relativi contributi si determinano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda, applicando le norme stesse anche per la valutazione in anni interi del servizio ammesso a riscatto.

I servizi e i periodi, per i quali l'ammissione a riscatto sia stata adottata con deliberazione anteriore alla data di pubblicazione della presente legge, si considerano, ad ogni effetto, come altrettanti servizi utili e ad essi si attribuiscono le retribuzioni annue pensionabili di cui all'ultimo comma del precedente articolo 23.

(*È approvato*).

ART. 26.

Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'articolo 19, nei casi di periodi di riscatto contemplati alla lettera *b*) dell'articolo 23, qualora nello stesso anno solare – intermedio tra quello della data di inizio e quello di cessazione dal servizio utile – vi sia una parte ammessa a riscatto ed una parte già considerata come utile nel modo indicato al comma primo dell'articolo 14, entrambe espresse in mesi interi, per tale anno si attribuisce, come retribuzione pensionabile, la somma delle due rispettive aliquote della retribuzione pensionabile ragguagliata all'intero anno risultante in applicazione del primo comma dell'articolo 16.

Per l'iscritto avente servizio utile anteriore al 1° gennaio 1954, i servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto sono considerati come immediatamente precedenti tale servizio utile. All'intera durata dei predetti servizi o periodi si attribuisce la retribuzione pensionabile annua costante risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 17, comma secondo, e 18.

(*È approvato*).

ART. 27.

Per ogni iscritto, la misura del trattamento di quiescenza è determinata, in applicazione dei seguenti articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, prendendo per base la relativa pensione teorica, riferita alla data della cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato agli articoli 19 e 20.

(*È approvato*).

ART. 28.

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto o dell'indennità indiretta una volta tanto, di cui, rispettivamente, al comma primo dell'articolo 6 e alla lettera *a*) dell'articolo 8, è pari al prodotto che si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al precedente articolo 27 per il coefficiente fisso 7,85.

(*È approvato*).

ART. 29.

L'importo annuo lordo della pensione diretta, comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877, è pari alla pensione teorica di cui all'articolo 27.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio è pari a quello determinato in applicazione del comma precedente aumentato di un decimo.

(*È approvato*).

ART. 30.

L'importo annuo lordo della pensione diretta – e così pure quello della pensione diretta di privilegio – in nessun caso può superare la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore ai due terzi della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 31.

Nel caso di iscritto che alla data della cessazione dal servizio presta servizi simultanei, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 30, la retribuzione annua pensionabile riferita alla

data della cessazione stessa si determina secondo le norme indicate ai commi seguenti.

Per ciascun servizio simultaneo, con riferimento alla data di cessazione, si determinano:

la durata espressa in mesi, computando la frazione per un mese intero;

la rispettiva retribuzione annua contributiva.

Si considerano per intero le retribuzioni annue contributive relative ai servizi resi per almeno 120 mesi e, per un'aliquota – pari alla frazione avente per numeratore il numero dei mesi di servizio e per denominatore 120 – quelle relative ai servizi resi per un numero di mesi inferiore a 120.

Nel caso contemplato dal comma primo, si attribuisce all'iscritto come ultima retribuzione annua pensionabile quella che risulta dalla somma delle retribuzioni annue contributive di cui al comma precedente diminuita di lire 60.000.

(*È approvato*).

ART. 32.

L'importo annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera *b*) dell'articolo 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso, nonché quello della riversibilità della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio si determinano, in base al corrispondente importo della pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni.

La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui all'articolo 30 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'articolo 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'articolo 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data da cui ha effetto la presente legge e quella di pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, in nessun caso può essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme contenute nella presente legge.

(*È approvato*).

ART. 33.

A partire dal 1° gennaio 1954, sui versamenti volontari di cui all'articolo 26 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'articolo 25 della legge 25 luglio 1941, n. 934 si computano gli interessi composti del 4,75 per cento annuo – i cui valori, unitari sono riportati nella tabella *D* allegata alla presente legge – per il periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi sono stati effettuati e la fine del mese della cessazione dal servizio.

Nel caso in cui il titolare al quale venga conferita la pensione chieda che il capitale costituito con i depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, l'importo dell'assegno stesso si determina in base ai valori delle annualità vitalizie riportati nella tabella *B* unita alla presente legge.

(*È approvato*).

CAPO V.

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

ART. 34.

La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, assume la denominazione di Cassa per le pensioni ai sanitari.

Gli assistenti e gli aiuto degli Istituti ospedalieri contemplati dalla lettera *d*) dell'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che godano di retribuzione annua non inferiore a lire 84.000 e che prestino servizio ad enti con entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 1.500.000, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo stesso, si siano iscritti o si iscrivano alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sono tenuti al pagamento del solo contributo personale, mentre la rimanente parte del contributo complessivo è a carico dei predetti enti.

Le disposizioni di cui al precedente comma hanno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge. Per i sanitari di cui al comma stesso, che si iscriveranno facoltativamente da tale data in poi, l'iscrizione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il contributo di riscatto, calcolato secondo le norme stabilite in materia per la Cassa per le pensioni ai sanitari, è ridotto ad un terzo per la parte che si riferisce ai servizi contemplati dalla lettera *d)* del citato articolo 8 resi anteriormente al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 35.

I sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualità vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualità predetta.

La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualità di sovraintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'articolo 3, comma primo, purché essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino l'esercizio della professione medico-chirurgica e non abbiano facoltà, in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi. di esplicare fuori servizio tale esercizio.

(*È approvato*).

ART. 36.

I sanitari dipendenti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I. N. A. D. E. L.) in servizio con regolare rapporto d'impiego alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente assunti dall'Istituto stesso, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 35, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con effetto dalla data di assunzione.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali versa alla Cassa per le pensioni ai sanitari i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi resi nella qualità di sanitario alle dipendenze dell'I. N. A. D. E. L. anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti, in applicazione del comma precedente, a carico dell'Istituto e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai sanitari.

(*È approvato*).

ART. 37.

Gli asili d'infanzia eretti in enti morali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o se riunite in un'unica amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo annuo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 700.000 non sono obbligati ad iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate le proprie rispettive categorie di personale assunto a partire dalla data di pubblicazione della presente legge in poi. Tale personale ha facoltà di iscriversi alla rispettiva Cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

(*È approvato*).

ART. 38.

L'insegnante di asilo d'infanzia con retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge è obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purché l'asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000. Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di iscrizione alla Cassa, l'asilo è tenuto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'articolo 15.

(*È approvato*).

ART. 39.

Ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, è data

facoltà agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali e alle Regioni di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni ai sanitari le rispettive categorie di personali da essi dipendenti.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, gli enti sopra elencati devono adottare deliberazione di massima che stabilisca l'iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data di approvazione della deliberazione stessa in poi e l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di anni cinque dalla data predetta, per il personale in servizio alla data stessa. L'approvazione della deliberazione deve essere effettuata con decreto del Ministro che esercita il controllo sull'ente di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli enti sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza dall'esercizio della facoltà di cui al primo comma, la deliberazione predetta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza entro tre mesi dalla data della sua approvazione. Insieme con la deliberazione deve essere pure trasmesso l'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.

Per il personale assunto a partire dalla data dell'approvazione della deliberazione in poi, la iscrizione obbligatoria ha effetto dalla data dell'assunzione. Per il personale in servizio a tale data l'iscrizione facoltativa decorre dal primo del mese successivo alla data di presentazione delle singole domande, dalle quali deve risultare l'esplicito assenso degli interessati.

Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei riguardi del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli Istituti di previdenza, in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.

La Fondazione scientifica e la Fondazione dotalizia – con la istituzione delle quali, pur conservando l'unicità di amministrazione, è stata riordinata, in applicazione del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1807, e successive modificazioni, l'originaria Fondazione Querini Stampalia di Venezia, eretta in ente morale con decreto reale 21 giugno 1869 – nonché l'Ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino, eretto in ente morale con regio decreto 31 gennaio 1875, n. 2369, Serie II, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente agli Istituti di previdenza.

(*È approvato*).

ART. 40.

Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi.

Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 41.

In nessun caso è consentito di ottenere la trasformazione in indennità una volta tanto della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per l'iscritto che, dopo aver conseguito il diritto alla pensione, continui l'iscrizione o si reiscriva agli Istituti di previdenza.

Il minimo di cinque anni di servizio previsto dall'ultimo comma del citato articolo 26, ai fini del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto nei casi di cessazione definitiva dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, i trattamenti di quiescenza nella forma della pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, nonché quelli, relativi ai casi di cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della

Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, saranno corrisposti integralmente, nei loro importi spettanti, anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti trattamenti ed a partire dalla data sopradetta abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

(*È approvato*).

ART. 42.

Al fine di stabilire il conseguimento del diritto alla pensione diretta di privilegio e alla pensione indiretta di privilegio, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 e all'articolo 8, lettera *c*) e ultimo comma.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'evento che si verifica in occasione del servizio si considera come avvenuto per causa di servizio.

(*È approvato*).

ART. 43.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza – Sezione seconda – nel caso di pensione diretta di privilegio, per gli iscritti agli Istituti stessi, in base all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, da accertarsi con riferimento alla data della cessazione dal servizio, stabilisce se le lesioni ed infermità rientrino tra quelle contemplate dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648. In caso affermativo, il predetto Consiglio assegna al titolare della pensione diretta di privilegio la rispettiva categoria e, per i superinvalidi, ne attribuisce l'ascrizione ad una delle lettere di cui alla tabella *E* annessa alla legge sopra citata. A tali fini, il Consiglio di amministrazione può chiedere il parere delle Commissioni mediche di cui agli articoli 103 e 104 della legge predetta.

Resta fermo che il Ministro del tesoro stabilisce, a carico dei bilanci della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, compensi ed altre spese necessarie per il funzionamento della prima e della seconda sezione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in conformità delle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883.

(*È approvato*).

ART. 44.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concesso l'assegno di superinvalidità di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, nella misura annua da esso stabilita, per le varie lettere, dalla tabella *E* annessa alla legge stessa. Su tale assegno, pagabile in dodici rate mensili posticipate, non compete la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, l'assegno di superinvalidità di cui al comma precedente è attribuito per quote, in conformità alle norme stabilite in materia dagli ordinamenti dei predetti Istituti.

(*È approvato*).

ART. 45.

Le norme di cui all'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 si applicano anche nei confronti dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, seguendo le stesse modalità stabilite per le pensioni privilegiate ordinarie statali dai commi primo e secondo dell'articolo 7 della legge citata.

(*È approvato*).

ART. 46.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, nel caso di riscatto di servizi o periodi con pagamento del contributo a rate mensili posticipate, qualora l'iscritto agli Istituti di previdenza muoia in attività di servizio entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, la vedova – o gli orfani – con diritto all'indennità una volta tanto è tenuta al versamento alla rispettiva Cassa di un importo pari all'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data di morte dell'iscritto qualora il pagamento dei

contributi stessi avesse avuto inizio dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda di riscatto. La vedova – o gli orfani – cui competa la pensione è tenuta al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso, il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente, con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

Nel caso di riscatto di servizi o periodi deliberato a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quando la domanda sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto agli Istituti di previdenza, il relativo contributo calcolato secondo le norme della rispettiva Cassa – dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione – è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

(*È approvato*).

ART. 47.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la concessione del riscatto è deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza – Sezione seconda – in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione. Sono, invece, sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta.

(*È approvato*).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 48.

Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro del tesoro.

I posti di ispettore della Direzione generale degli Istituti di previdenza vacanti alla data di pubblicazione della presente legge possono essere conferiti con le norme di cui al primo periodo dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1950, n. 167.

(*È approvato*).

ART. 49.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni quattro anni compila il bilancio tecnico delle Casse per le pensioni ai sanitari, ai dipendenti degli enti locali, agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Per ciascuna delle dette Casse, il primo bilancio tecnico successivo alla data di pubblicazione della presente legge verrà compilato con riferimento:

al 1° gennaio 1955, per la Cassa sanitari;

al 1° gennaio 1956, per la Cassa dipendenti enti locali;

al 1° gennaio 1957, per la Cassa ufficiali giudiziari;

al 1° gennaio 1958, per la Cassa insegnanti.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza – Sezione seconda – è autorizzato a nominare, con proprio decreto, una Commissione di studio con l'incarico di proporre, in base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico, al Ministro medesimo le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la rispettiva Cassa pensioni.

(*È approvato*).

ART. 50.

La presente legge ha effetto col 31 dicembre 1953.

(*È approvato*).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *A*

1) La tabella *A* riporta, per le diverse durate di servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, espresse in anni e mesi, i valori delle pensioni teoriche riferite al termine delle predette durate e ad ogni lira di retribuzione annua pensionabile attribuita all'iscritto per le durate stesse.

2) Si indichi:

con $1, 2, \cdots, n$, la successione degli anni solari durante i quali l'iscritto abbia svolto il servizio utile;

con $R_1, R_2, \cdots, R_n$, la successione delle retribuzioni pensionabili attribuite per ciascun anno, con l'avvertenza che, qualora l'iscritto nell'anno solare s $(1 < s < n)$ non abbia alcun mese di servizio utile, la relativa retribuzione R_s si considera pari a zero;

con u e v, rispettivamente, i numeri degli anni e dei mesi, esprimenti l'intera durata del servizio utile.

Inoltre, per l'iscritto che nell'anno solare n, della cessazione dal servizio abbia m mesi di servizio utile, si indichi con $C_{n,m}$ il valore della tabella *A*, corrispondente ad anni a e mesi m.

3) La pensione teorica di cui all'articolo 19, comma primo, da calcolarsi al termine del servizio utile si ottiene aggiungendo alla pensione teorica base, che risulterebbe direttamente dall'applicazione della presente tabella nell'ipotesi che la retribuzione annua pensionabile del primo anno solare, R_1, fosse rimasta costante per l'intera durata del servizio utile, gli incrementi riferibili alle successive variazioni della retribuzione, avvenute a partire da quella iniziale e alle rispettive durate intercorrenti tra le date di inizio delle variazioni stesse e quella della cessazione dal servizio.

Pertanto, la pensione teorica, P_n, nel caso in cui m sia inferiore a 12, è espressa dalla formula:

$$P_n = R_1 C_{u,v} + (R_2 - R_1) C_{n-2,m} + \cdots + (R_{n-1} - R_{n-2}) C_{1,m} + (R_n - R_{n-1}) C_{o,m} = \\ = R_1 C_{u,v} + \sum_{s=2}^{s=n} (R_s - R_{s-1}) C_{n-s,m} \qquad (1)$$

e, nel caso in cui $m = 12$, è espressa dalla formula:

$$P_n = R_1 C_{u,v} + (R_2 - R_1) C_{n-1,o} + \cdots + (R_{n-1} - R_{n-2}) C_{2,o} + (R_n - R_{n-1}) C_{1,o} = \\ = R_1 C_{u,v} + \sum_{s=2}^{s=n} (R_s - R_{s-1}) C_{n-s+1,o} \, . \qquad (1')$$

4) Per ciascun iscritto, in base alla formula (1'), può calcolarsi, con la seguente espressione, la pensione teorica P_k riferita al termine del K^{mo} anno solare del servizio utile:

$$P_k = R_1 C_{k-1,l} + (R_2 - R_1) C_{k-1,0} + \cdots + (R_k - R_{k-1}) C_{1,0}$$

in cui $C_{k-1,l}$ indica il valore della tabella A relativo alla durata del servizio utile in anni e mesi fino al termine del K^{mo} anno solare.

La pensione teorica riferita alla fine dell'anno solare successivo, P_{k+1}, può determinarsi con la formula ricorrente:

$$P_{k+1} = P_k \times 1{,}055 + R_{k+1} C_{1,0} .$$

5) Ai fini della determinazione del contributo di riscatto in una sola volta, relativamente a ciascun periodo di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 23, si calcola:

1° la durata del periodo – a_1, m_1 – espressa in anni e mesi;

2° l'intervallo di tempo – a_2, m_2 – tra il termine del predetto periodo considerato nel modo indicato all'ultimo comma del citato articolo 23 e la fine del mese di presentazione della domanda di riscatto;

3° la somma – a_3, m_3 – delle durate di cui ai numeri 1) e 2);

4° la retribuzione annua pensionabile, R_c, da prendersi a base del riscatto, in applicazione del citato ultimo comma dell'articolo 23.

Per il periodo suindicato, la quota di pensione teorica di cui al primo comma dell'articolo 24 è data dall'espressione:

$$R_c \times (C_{a_3, m_3} - C_{a_2, m_2})$$

oppure, usando la tabella D dei montanti di una lira, dall'espressione:

$$R_c \times C_{a_1, m_1} \times 1{,}055^{a_2 + \frac{m_2}{12}} = R_c \times C_{a_1, m_1} \times 1{,}055^{a_2} \times 1{,}055^{\frac{m_2}{12}} .$$

TABELLA *A*.

PENSIONI TEORICHE RIFERITE ALLA RETRIBUZIONE ANNUA PENSIONABILE COSTANTE DI UNA LIRA, RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE IN RENDITA, MEDIANTE IL COEFFICIENTE FISSO 9,40, DEL MONTANTE DEMOGRAFICO-FINANZIARIO DEL CONTRIBUTO ANNUO DI 10,5 CENTESIMI, CALCOLATO AL TASSO DEL 5,50 %

PENSIONI TEORICHE RIFERITE ALLE DIVERSE DURA

SERVIZI

Anni	M					
	0	1	2	3	4	5
0	—	0,00093	0,00187	0,00280	0,00375	0,00470
1	0,01145	0,01243	0,01342	0,01441	0,01540	0.01640
2	0,02353	0,02456	0,02560	0,02665	0,02770	0,02875
3	0,03627	0,03736	0,03846	0,03956	0,04067	0,04179
4	0,04971	0,05087	0,05203	0,05319	0,05436	0,05553
5	0,06390	0,06511	0,06634	0,06756	0,06880	0,07004
6	0,07886	0,08014	0,08143	0,08273	0,08403	0,08534
7	0,09465	0,09600	0,09736	0,09873	0,10010	0,10148
8	0,11130	0,11273	0,11417	0,11561	0,11706	0,11851
9	0,12887	0,13038	0,13189	0.13341	0,13494	0,13648
10	0,14741	0,14900	0,15060	0.15220	0,15381	0,15543
11	0,16697	0,16864	0,17033	0,17202	0,17372	0.17543
12	0,18760	0,18937	0,19115	0,19293	0,19473	0,19653
13	0,20937	0,21123	0,21311	0,21499	0,21688	0,21879
14	0,23233	0,23430	0,23628	0,23827	0,24026	0,24227
15	0,25656	0,25864	0,26072	0,26282	0,26493	0,26704
16	0,28212	0,28431	0,28651	0,28872	0,29095	0,29318
17	0,30908	0,31140	0,31372	0,31605	0,31840	0,32075
18	0,33753	0,33997	0,34242	0,34489	0,34736	0,34984
19	0,36755	0,37012	0,37271	0,37530	0,37791	0,38053
20	0,39921	0,40193	0,40465	0,40739	0,41015	0,41291
21	0,43261	0,43548	0,43836	0,44125	0,44415	0,44707
22	0,46786	0,47088	0.47392	0,47697	0,48003	0,48311
23	0,50504	0,50823	0,51143	0,51465	0,51788	0,52113
24	0,54427	0,54763	0,55101	0,55440	0,55781	0,56124
25	0,58565	0,58920	0,59276	0.59635	0,59994	0,60356

SERVIZIO UTILE ESPRESSE IN ANNI E MESI

T I L E

I

6	7	8	9	10	11
0,00565	0,00660	0,00756	0,00853	0,00950	0,01047
0,01740	0,01842	0,01943	0,02045	0,02147	0,02250
0,02981	0,03088	0,03195	0,03302	0,03410	0,03518
0,04290	0,04403	0,04515	0,04629	0,04742	0,04857
0,05671	0,05790	0,05909	0,06028	0,06148	0,06269
0,07128	0,07253	0,07378	0,07504	0,07631	0,07758
0,08665	0,08797	0,08929	0,09062	0,09196	0,09330
0,10286	0,10425	0,10565	0,10705	0,10846	0,10988
0,11997	0,12144	0,12291	0,12439	0,12588	0,12737
0,13802	0,13957	0,14112	0,14268	0,14425	0,14583
0,15706	0,15869	0,16033	0,16198	0,16363	0,16530
0,17715	0,17887	0,18060	0,18234	0,18408	0,18584
0,19834	0,20015	0,20198	0,20381	0,20566	0,20751
0,22069	0,22261	0,22454	0,22647	0,22842	0,23037
0,24428	0,24631	0,24834	0,25038	0,25243	0,25449
0,26917	0,27130	0,27345	0,27560	0,27776	0,27993
0,29542	0,29767	0,29993	0,30221	0,30449	0,30678
0,32312	0,32549	0,32788	0,33028	0,33268	0,33510
0,35234	0,35484	0,35736	0,35989	0,36243	0,36498
0,38217	0,38581	0,38847	0,39113	0,39381	0,39651
0,41569	0,41848	0,42128	0,42410	0,42692	0,42976
0,45000	0,45294	0,45590	0,45887	0,46185	0,46485
0,48620	0,48930	0,49242	0,49556	0,49870	0,50186
0,52439	0,52767	0,53096	0,53426	0,53758	0,54092
0,56468	0,56814	0,57161	0,57509	0,57860	0,58212
0,60719	0,61083	0,61450	0,61817	0,62187	0,62558

Segue: **PENSIONI TEORICHE RIFERITE ALLE DIVERSE DURAT**

SERVIZI

Anni	M					
	0	1	2	3	4	5
26	0,62931	0,63305	0,63682	0,64059	0,64439	0,64820
27	0,67537	0,67932	0,68329	0,68728	0,69128	0,69530
28	0,72396	0,72813	0,73232	0,73653	0,74075	0,74499
29	0,77523	0,77963	0,78405	0,78848	0,79294	0,79742
30	0,82932	0,83396	0,83862	0,84330	0,84800	0,85272
31	0,88638	0,89127	0,89619	0,90113	0,90609	0,91107
32	0,94658	0,95174	0,95693	0,96214	0,96737	0,97263
33	1,01009	1,01554	1,02101	1,02651	1,03203	1,03757
34	1,07710	1,08284	1,08862	1,09441	1,10024	1,10609
35	1,14778	1,15385	1,15994	1,16606	1,17220	1,17837
36	1,22236	1,22876	1,23518	1,24164	1,24812	1,25463
37	1,30104	1,30779	1,31457	1,32138	1,32822	1,33509
38	1,38405	1,39117	1,39832	1,40550	1,41272	1,41997
39	1,47162	1,47913	1,48668	1,49425	1,50187	1,50951
40	1,56401	1,57193	1,57989	1,58789	1,59592	1,60399
41	1,66148	1,66984	1,67823	1,68667	1,69514	1,70365
42	1,76431	1,77313	1,78199	1,79089	1,79983	1,80880
43	1,87279	1,88210	1,89144	1,90083	1,91026	1,91974
44	1,98725	1,99706	2,00692	2,01683	2,02678	2,03677
45	2,10799	2,11835	2,12875	2,13920	2,14970	2,16024
46	2,23538	2,24631	2,25728	2,26831	2,27938	2,29051
47	2,36978	2,38130	2,39288	2,40451	2,41620	2,42793
48	2,51156	2,52373	2,53594	2,54821	2,56054	2,57292
49	2,66115	2,67398	2,68687	2,69981	2,71282	2,72588
50	2,81896	—	—	—	—	—

(*È approvata*).

I SERVIZIO UTILE ESPRESSE IN ANNI E MESI

T I L E

I

6	7	8	9	10	11
0,65203	0,65588	0,65974	0,66362	0,66752	0,67144
0,69934	0,70340	0,70748	0,71157	0,71568	0,71981
0,74925	0,75354	0,75784	0,76216	0,76650	0,77085
0,80191	0,80643	0,81097	0,81552	0,82010	0,82470
0,85747	0,86223	0,86702	0,87183	0,87666	0,88151
0,91608	0,92110	0,92615	0,93123	0,93632	0,94144
0,97791	0,98321	0,98854	0,99389	0,99927	1,00467
1.04314	1,04874	1.05436	1,06001	1,06568	1,07137
1,11197	1,11787	1,12380	1,12976	1,13552	1,14175
1,18457	1,19080	1,19706	1,20334	1,20965	1,21599
1,26117	1,26775	1,27434	1,28097	1,28763	1,29432
1,34199	1,34892	1,35588	1,36288	1,36990	1,37696
1,42725	1,43456	1,44191	1,44928	1,45670	1,46414
1,51719	1,52491	1,53268	1,54044	1,54826	1,55612
1,61209	1,62023	1,62840	1,63662	1,64487	1,65315
1,71220	1,72079	1,72942	1,73808	1,74678	1,75553
1,81782	1,82688	1,83598	1,84512	1,85431	1,86353
1.92925	1,93881	1,94841	1,95805	1,96774	1,97747
2,04681	2,05689	2,06702	2,07720	2,08742	2,09768
2,17083	2,18147	2,19216	2,20289	2,21367	2,22450
2,30168	2,31290	2,32418	2,33550	2,34687	2,35830
2,43972	2,45156	2,46346	2,47540	2,48740	2,49946
2,58535	2,59785	2,61039	2,62300	2,63566	2,64837
2,73900	2,75218	2,76542	2,77871	2,79207	2,80548
—	—	—	—	—	—

TABELLA *B*.

VALORI DELLE ANNUALITÀ VITALIZIE A PAGAMENTI MENSILI POSTICIPATI E COMPLETE CALCOLATE IN BASE ALLA MORTALITÀ DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895–1914) AGGIORNATA CON QUELLA DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA – MASCHI – (1930–1932).

(Saggio d'interesse del 4,25 %)

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia
≤ 21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11,00	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15,00	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14.87	46	12,56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12,00	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

SOMMA MENSILE DA TRATTENERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEGLI ISCRITTI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI QUINDICI.

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento.)

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *C*.

1° Per ottenere il contributo rateale posticipato da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 24, si moltiplica il contributo di riscatto in una sola volta per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla fine del mese di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli iscritti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *B*, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Età dell'iscritto	DURATA DEI VER							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
30	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
35	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
36	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
37	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0126
40	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126

ENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	21
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	22
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	23
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	24
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	25
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	26
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	28
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	29
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	30
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	31
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	32
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	33
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	34
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	35
0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	36
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	37
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	38
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	39
0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	40

Età dell'iscritto	DURATA DEI VERS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
41	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0160	0,0141	0,0126
42	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126
43	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,0126
44	0,0856	0,0438	0,0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,0128
49	0,0857	0,0439	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	00,0143	0,0128
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0128
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,0131
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0166	0,0147	0,0133
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,0133
59	0,0861	0,0444	0,0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,0134
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0135

NTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	41
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	42
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	43
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	44
0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	45
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081	46
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	47
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	48
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	49
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	50
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	51
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084	52
0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	53
0,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085	54
0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086	55
0,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	56
0,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088	57
0,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089	58
0,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091	59
0,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092	60

Età dell'iscritto	DURATA DEI VE							
	1	2	3	4	5	6	7	
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,0
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,0
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,0
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,0
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,0
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,0
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,0
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,0
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0

(*È approvata*).

TI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094	61
,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096	62
,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098	63
,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101	64
,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104	65
,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107	66
,0138	0,0130	0,0124	0,0119	0,0115	0,0112	0,0110	67
,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114	68
,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118	69
,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0123	70
,0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128	71
,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134	72
,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140	73
,0167	0,0161	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147	74
,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155	75

TABELLA *D*.

VALORI DEI MONTANTI DI UNA LIRA CALCOLATI AI TASSI ANNUI DEL 4,75 E DEL 5,50 PER CENTO.

Periodo in anni	Montanti		Periodo in anni	Montanti	
	4,75 %	5,50 %		4,75 %	5,50 %
1/12	1,00387	1,00447	21	2,64993	3,07823
2/12	1,00776	1,00896	22	2,77580	3,24753
3/12	1,01167	1,01348	23	2,90765	3,42615
4/12	1,01559	1,01801	24	3,04577	3,61459
5/12	1,01952	1,02256	25	3,19044	3,81339
6/12	1,02347	1,02713	26	3,34199	4,02313
7/12	1,02744	1,03172	27	3,50073	4,24440
8/12	1,03142	1,03634	28	3,66702	4,47784
9/12	1,03542	1,04097	29	3,84120	4,72412
10/12	1,03943	1,04563	30	4,02366	4,98395
11/12	1,04346	1,05030	31	4,21478	5,25807
1	1,04750	1,05500	32	4,41498	5,54726
2	1,09726	1,11302	33	4,62469	5,85236
3	1,14938	1,17424	34	4,84437	6,17424
4	1,20397	1,23882	35	5,07447	6,51382
5	1,26116	1,30696	36	5,31551	6,87209
6	1,32106	1,37884	37	5,56800	7,25005
7	1,38382	1,45468	38	5,83248	7,64880
8	1,44955	1,53469	39	6,10952	8,06949
9	1,51840	1,61909	40	6,39972	8,51331
10	1,59052	1,70814	41	6,70371	8,98154
11	1,66607	1,80209	42	7,02214	9,47553
12	1,74521	1,90121	43	7,35569	9,99668
13	1,82811	2,00577	44	7,70508	10,54650
14	1,91495	2,11600	45	8,07108	11,12655
15	2,00591	2,23248	46	8,45445	11,73851
16	2,10119	2,35526	47	8,85604	12,38413
17	2,20099	2,48480	48	9,27670	13,06526
18	2,30554	2,62147	49	9,71734	13,78385
19	2,41505	2,76565	50	10,17892	14,54196
20	2,52977	2,91776	—	—	—

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI DA APPLICARE ALLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA RIFERITA AL 1° GENNAIO 1954, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA COSTANTE, DA ATTRIBUIRE AI SERVIZI ANTERIORI A TALE DATA, AI SENSI DEL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 17.

Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente	Anni di servizio	Coefficiente
1	0,998	14	0,870	27	0,842	40	0,746
2	0,987	15	0,867	28	0,838	41	0,739
3	0,974	16	0,865	29	0,832	42	0,732
4	0,961	17	0,863	30	0,826	43	0,726
5	0,949	18	0,861	31	0,818	44	0,720
6	0,938	19	0,859	32	0,810	45	0,715
7	0,927	20	0,857	33	0,802	46	0,710
8	0,916	21	0,855	34	0,794	47	0,706
9	0,906	22	0,853	35	0,786	48	0,702
10	0,896	23	0,851	36	0,778	49	0,699
11	0,888	24	0,850	37	0,770	50	0,696
12	0,880	25	0,848	38	0,762	—	—
13	0,874	26	0,846	39	0,754	—	—

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

Era stato richiesto il parere della III Commissione (Giustizia). Essendo trascorsi i termini di tempo regolamentari, s'intende che quella Commissione vi abbia rinunziato.

Il relatore, onorevole Pietro Ferreri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Questo disegno di legge si avvicina in modo molto sensibile all'altro che abbiamo testè discusso. Gli apprezzamenti ed i rilievi di carattere generale, rivolti all'altro provvedimento, valgono, secondo me, anche per questo.

Prego, pertanto, la Commissione di volerlo approvare nel testo che ci è pervenuto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Sono d'accordo con quanto ha rilevato il relatore. Pertanto, presento un ordine del giorno analogo, per contenuto, a quello presentato sul precedente provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura del seguente ordine del giorno proposto dall'onorevole Pieraccini:

« La IV Commissione (Finanze e Tesoro) della Camera, in occasione dell'esame del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (1442), fa voti perché si provveda:

1°) ad eliminare la trattenuta del 2 per cento sulla pensione degli ex dipendenti degli enti locali;

2°) a rivedere con apposito disegno di legge il trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti locali andati in pensione negli anni 1950-1953, poiché esso appare sperequato nei confronti degli altri pensionati della stessa categoria:

3°) a fissare un congegno di revisione del trattamento economico ogni qual volta si determina un aumento del costo della vita:

4°) a rivedere infine il trattamento di quiescenza di tutti i dipendenti degli Enti locali per adeguarli ai miglioramenti ottenuti dalle altre categorie di pensionati del pubblico impiego in base alla legge-delega ».

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli e delle annesse tabelle che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

ART. 1.

La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive disposizioni, è modificato secondo le norme della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita dalle seguenti tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella *A* annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella *A. U.* allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella *B* annessa alla presente legge,

c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

La rendita di cui alla lettera *b*) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera *c*) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, nonchè l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433 e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera *c*) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

(*È approvato*).

ART. 3.

La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata su quella diretta come segue:

1°) per le parti indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, in base alle aliquote previste dall'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

2°) per la parte di cui alla lettera *c*) del predetto articolo 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituita dalle seguenti due parti:

a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, calcolata in base alle annualità vitalizie risultanti dalla tabella *C* annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;

b) dal valore capitale medio della metà della rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2. Tale valore capitale è calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.

(*È approvato*).

ART. 5.

La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera *e*) dell'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è costituita dalle seguenti parti:

a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 2;

b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera *b*) del predetto articolo 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) è stabilita nella misura fissa di lire 243.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 130 oppure ridotti ai termini dell'articolo 142 della legge stessa, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'articolo 3, su quello che sarebbe spettato o che è stato liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'articolo 5, prendendo a base, però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, la rendita vitalizia di lire 243.200 annue stabilite dal comma secondo dello stesso articolo 5.

Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola applicando le aliquote stabilite dall'articolo 3 su quello liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'articolo 5. La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

(*È approvato*).

ART. 7.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di

quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento è pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso può superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli articoli 5 e 6, si considerano i proventi di cui al numero 1 dell'articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 159 e del secondo comma dell'articolo 160 della legge stessa.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualità di aiutante ufficiale giudiziario è pari all'importo del trattamento determinato in applicazione degli articoli dal 2 al 6, considerando l'intero servizio come prestato in qualità di ufficiale giudiziario, diminuito di un terzo della parte di tale trattamento, calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario. A tal fine si considerano le durate dei rispettivi servizi espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo e l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200, ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000.

Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente, è dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna.

(*È approvato*).

ART. 11.

La ritenuta prevista dall'articolo 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7.

(*È approvato*).

ART. 12.

In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri Enti, si applicano le norme contenute negli articoli dal 2 al 7 e nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, anche quando tra gli Enti che concorrono alla ricongiunzione dei servizi non è compreso lo Stato.

(*È approvato*).

ART. 13.

Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del trattamento predetto compete, inoltre, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

(*È approvato*).

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO

ART. 14.

Il minimo di anni 20 previsto dalla lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 26 e dalla lettera *a*) dell'articolo 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pen-

sione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio.

(*È approvato*).

ART. 15.

Il minimo di dieci anni previsto dall'articolo 25 e dall'articolo 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennità diretta una volta tanto e di quella indiretta, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, è pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, al fine del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto.

(*È approvato*).

ART. 16.

Il diritto all'indennità diretta una volta tanto è esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'articolo 25 e dalla lettera *c*) dell'articolo 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità, per l'ufficiale giudiziario è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera *b*) dell'articolo 4 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, è pari ad un terzo dell'importo stesso.

(*È approvato*).

ART. 17.

Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, l'indennità indiretta una volta tanto, spettante ai sensi del comma primo dell'articolo 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 quello eventualmente corrisposto in applicazione dell'articolo 16. Quando sussistano le condizioni di servizio per la concessione del trattamento di pensione indiretta, previste dalla lettera *a*) dell'articolo 29 del regio decreto sopra citato, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 16 venga rifusa, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

(*È approvato*).

ART. 18.

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, o successivamente, possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati allo Stato, ivi compreso il servizio militare, oppure ad altri enti pubblici, nonchè il riscatto dei servizi prestati anteriormente alla data predetta in qualità di commesso autorizzato. Il servizio complessivo da riscattare viene computato in anni interi, trascurando la frazione, che, però, se superiore a sei mesi, può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

Per i casi di iscrizione alla Cassa di previdenza a partire dal primo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei servizi previsti dal comma precedente non può essere ottenuto per un periodo superiore ad anni diciotto.

La domanda per ottenere il riscatto di cui ai commi precedenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:

a) dall'iscritto, durante il periodo di attività di servizio oppure entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga, dopo la cessazione, entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova, dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;

b) dalla vedova, o dagli orfani, entro novanta giorni dalla data di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

La presentazione può essere fatta alla Cassa di previdenza oppure al Capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale l'iscritto presta servizio o lo prestava al momento della cessazione dal servizio stesso. In quest'ultimo caso il Capo dell'Ufficio giudiziario appone in calce

alla domanda l'attestazione della data di presentazione ed inoltra la domanda stessa direttamente alla Cassa di previdenza.

Nei confronti degli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 novembre 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del termine previsto dalla lettera *b*) è protratta a tale data. Dalla stessa data decorrono i termini previsti dalla lettera *a*), qualora questa risulti più favorevole agli interessati.

(*È approvato*).

ART. 19.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si determina con le norme contenute nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata posteriormente alla data di cessazione dal servizio, il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate della pensione o sull'indennità una volta tanto spettante.

(*È approvato*).

ART. 20.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza – Sezione seconda.

In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il Direttore generale degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

(*È approvato*).

ART. 21.

L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attività di servizio ha facoltà di versare il contributo in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *D* allegata alla presente legge, in annualità costanti, da pagarsi a rate mensili posticipate, per un numero di anni non superiore al doppio di quelli del servizio riscattato e in nessun caso superiore a quindici.

L'iscritto che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto in una sola volta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

(*È approvato*).

ART. 22.

L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 21.

Per le ulteriori rate, l'iscritto che abbia acquistato diritto a pensione, ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella *D* unita alla presente legge, oppure di chiedere che la pensione stessa sia ridotta di una quota vitalizia, corrispondente a tale valore capitale, da calcolarsi in base alla tabella *C* unita alla presente legge; qualora l'iscritto abbia diritto alla indennità una volta tanto il predetto valore capitale viene trattenuto in una sola volta.

Nel caso in cui l'iscritto muoia in attività di servizio dopo almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda di riscatto e prima dell'integrale versamento del relativo contributo rateale, sul trattamento di quiescenza indiretto si recuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo. Qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la vedova – o gli orfani – con diritto all'indennità una volta tanto sono tenuti al versamento dell'intero valore capitale dei

contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data della morte dell'iscritto. La vedova – o gli orfani – cui competa la pensione sono tenuti al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente con ritenuta di un quinto della pensione stessa.

L'iscritto in attività di servizio che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute; in tale caso il periodo riscattato si considera utile a pensione soltanto per una aliquota pari al rapporto tra gli importi versati ed il complessivo contributo in una sola volta dovuto ai sensi dell'articolo 19.

Quando la domanda di riscatto sia stata presentàta successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto, il contributo di cui all'articolo 19 – dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione – è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

(*È approvato*).

ART. 23.

Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall'articolo 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

(*È approvato*).

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24.

Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari relative a casi di cessazione dal servizio di ufficiale giudiziario avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, escluse quelle contemplate dal successivo articolo 28, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, è stabilito in tante volte lire 3.700 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 148.000. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Per le pensioni ad onere ripartito tra la Cassa predetta ed altre Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, questa continua a corrispondère, a totale suo carico, l'assegno supplementare nell'intera misura risultante dalla applicazione del comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 25.

Per le pensioni di cui all'articolo 24, ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa stessa l'assegno supplementare nella misura stabilita dal citato articolo 24 è dovuto, in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria a carico della Cassa predetta e a carico degli enti locali, senza attribuzione di quote a carico dello Stato.

Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

(*È approvato*).

ART. 26.

Per le pensioni contemplate dall'articolo 24, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni è stabilito nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dagli articoli 2, lettera *c*), 3, n. 2), e articolo 14. Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, re stando tale indennità soppressa come emolumento a sé stante.

Ai titolari di pensioni viene conservata, quale assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti, l'eventuale differenza tra l'ammontare spettante anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, a titolo di assegno di caro-

viveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma.

L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto alla stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433.

Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui al secondo comma la disposizione dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

(*È approvato*).

ART. 27.

Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'articolo 25, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, competono al titolare l'intero assegno di caroviveri temporaneo e l'eventuale assegno personale previsto dall'articolo 26. Tali assegni sono dovuti a carico della Cassa, che ha diritto di rivalsa solo per le quote attribuibili agli enti locali, da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

Nei casi di cui al comma precedente, quando il pagamento è fatto dallo Stato, al titolare della pensione compete l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto, da parte dello Stato stesso, a rivalsa alcuna verso la Cassa predetta.

(*È approvato*).

ART. 28.

Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, relativa ad ufficiale giudiziario cessato dal servizio anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, compete, quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa, il corrispondente trattamento di privilegio di cui agli articoli 5 e 6, nella misura prevista dagli articoli stessi, per il servizio complessivo. La Cassa ha diritto di rivalsa a carico degli enti locali per la eventuale quota del nuovo trattamento attribuibile agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico dello Stato rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 5 si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.

Nei casi di pensione di cui al primo comma, ad onere ripartito tra Cassa, Stato ed eventualmente altri enti, quando il pagamento è fatto dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dall'ordinamento statale, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata nei confronti degli enti locali per le quote del nuovo trattamento attribuibili agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 29.

Per i titolari di pensione diretta di cui all'articolo 24 il complessivo trattamento risultante in applicazione dello stesso articolo 24 e dell'articolo 26 in nessun caso può essere superiore ad annue lire 480.000. A tale fine, l'eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

(*È approvato*).

ART. 30.

Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli articoli dal 24 al 29, da considerarsi come comprensivo dell'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compete dalla data da cui ha effetto la presente legge ed è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del predetto trattamento spetta inoltre la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

(*È approvato*).

ART. 31.

Il contributo di riscatto di cui agli articoli 19 e 21, riferibilmente ai servizi prestati in qualità di commesso autorizzato con effet-

tiva iscrizione o comunque con obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto ad un terzo qualora la relativa domanda sia stata o venga presentata nel modo e nei termini prescritti dall'articolo 18 e comunque entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data della domanda stessa non sia stato ancora conseguito il diritto alla pensione da parte del predetto Istituto.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della comunicazione dell'effettuato riscatto, è tenuto a trasferire alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari i contributi senza interessi ad esso versati riferibilmente al periodo dei servizi di cui al comma predetto, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rimanendo il periodo stesso considerato come non utile a tali fini.

(*È approvato*).

ART. 32.

Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data.

Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutantil ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 33.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

ALLEGATO N. 1.

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO IN UNA SOLA VOLTA DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 19

Si calcola:

a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto oppure a quella della cessazione dal servizio nel caso di domanda presentata dopo la cessazione stessa;

b) la durata complessiva dei servizi e periodi, posteriori a quelli da riscattare, utili ai fini del trattamento di quiescenza, già computabili a favore dell'iscritto alla data di cui alla lettera *a*);

c) la durata di cui alla lettera *b*) aumentata dei servizi o periodi da riscattare calcolati in anni interi;

d) la differenza tra i valori delle due rendite vitalizie, risultanti in base alla tabella *A*, relative all'età di cui alla lettera *a*) e, rispettivamente, alle due durate di servizio di cui alle lettere *c*) e *b*);

e) il prodotto della differenza di cui alla lettera *d*) per il valore dell'annualità vitalizia riportato nella tabella *C* corrispondente all'età dell'iscritto di cui alla lettera *a*);

f) il prodotto del premio unitario di cui alla seguente tabella corrispondente alla predetta età dell'iscritto per il numero degli anni interi di servizio o periodi da riscattare.

Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario
25	6.850	34	13.900	43	21.400	52	30.200	61	41.000
26	7.650	35	14.650	44	22.300	53	31.300	62	42.600
27	8.400	36	15.450	45	23.250	54	32.400	63	44.550
28	9.200	37	16.200	46	24.200	55	33.450	64	46.900
29	10.000	38	17.050	47	25.200	56	34.600	65	49.800
30	10.800	39	17.900	48	26.150	57	35.750	66	51.200
31	11.550	40	18.750	49	27.150	58	37.000	67	52.200
32	12.350	41	19.600	50	28.200	59	38.250	68	52.950
33	13.100	42	20.500	51	29.200	60	39.600	69	53.400
								70	53.750

Il contributo di riscatto da versarsi in una sola volta è costituito – quando si tratti di ufficiale giudiziario – dall'importo che si ottiene aumentando di quattro noni la somma dei valori di cui alle lettere *e*) ed *f*). Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai due terzi.

AVVERTENZA. – L'età di cui alla lettera *a*) e la durata di cui alla lettera *b*) si calcolano in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

(Approvato).

TABELLA *A*.

RENDITE VITALIZIE DI CUI ALLA LETTERA *a*) DELL'ARTICOLO 2 CALCOLATE AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 4,25 PER CENTO CON IL CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 6.400, RISULTANTI DALLE TAVOLE DI MUTUALITÀ DEI SANITARI (1902–1916) E DI ELIMINAZIONE DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895–1914) AGGIORNATE CON QUELLA DI MORTALITÀ DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA – MASCHI (1930–1932).

ETÀ ALLA DATA DI C

Periodo utile in anni	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
2		900	900	900	900	900	900	900	1.000	1
3			1.400	1 400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1
4				1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2
5					2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2
6						3.000	3.000	3.100	3.100	3
7							3.600	3.700	3.700	3
8								4.300	4.400	4
9									5.100	5
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ZIONE DAL SERVIZIO

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Periodo utile in anni
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	3
2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	4
2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800	5
3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	6
3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	7
4.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	8
5.300	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	9
6.000	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500	10
6.800	6.900	7.000	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300	11
	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300	12
		8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.200	9.300	9.300	13
			9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.300	10.400	14
				11.100	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600	15
					12.300	12.500	12.600	12.700	12.800	16
						13.700	13.800	13.900	14.100	17
							15.100	15.300	15.400	18
								16.700	16.800	19
									18.300	20

Segue: ETÀ ALLA DATA DI

Periodo utile in anni	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	500	500	600	600	600	600	600	600	600	
2	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1
3	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
4	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	
5	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	
6	3.500	3.500	3 500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	
7	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	
8	4.900	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400	
9	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300	
10	6.500	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	
11	7.400	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.200	
12	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.200	
13	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300	1
14	10.500	10.500	10.600	10 700	10.800	11.000	11.100	11.200	11.400	1
15	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500	12.600	1
16	12.900	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400	13.600	13.700	13.900	1
17	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.800	14.900	15.100	15.300	1
18	15.500	15.700	15.800	15.900	16.100	16.200	16.400	16.600	16.800	1
19	17.000	17.100	17.300	17.400	17.600	17.800	17.900	18.100	18.300	
20	18.500	18.700	18.900	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000	

IONE DAL SERVIZIO

	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Periodo utile in anni
600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	1
00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	2
00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	3
500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	4
00	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	5
000	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900	6
00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.600	5.700	5.900	7
00	5.700	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	8
00	6.600	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	9
00	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	9.200	10
00	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600	9.900	10.100	10.400	11
00	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400	11.800	12
00	10.800	11.000	11.300	11.500	11.800	12.100	12.400	12.800	13.200	13
00	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400	13.800	14.200	14.600	14
00	13.300	13.600	13.800	14.200	14.500	14.900	15.300	15.700	16.200	15
00	14.600	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300	17.900	16
00	16.100	16.400	16.700	17.100	17.500	18.000	18.500	19.000	19.600	17
00	17.600	17.900	18.300	18.700	19.200	19.700	20.200	20.800	21.500	18
900	19.200	19.600	20.000	20.400	20.900	21.500	22.100	22.700	23.400	19
600	20.900	21.300	21.800	22.200	22.800	23.400	24.000	24.700	25.500	20

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Periodo utile in anni	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70
1	700	800	800	800	800	900	900	900	900	1.000
2	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
3	2.300	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4	3.100	3.200	3 300	3.400	3.600	3.700	3.800	4.000	4.100	4.300
5	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
6	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900	6.200	6.400	6.700	7.000
7	6.000	6.200	6.400	6.600	6.900	7.200	7.500	7.800	8.200	8.500
8	7.100	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500	8.900	9.300	9.700	10.200
9	8.300	8.500	8.800	9.100	9.500	9.900	10.300	10.800	11.400	11.900
10	9.500	9.800	10.100	10.500	10.900	11.400	11.900	12.500	13.100	13.800
11	10.800	11.100	11.500	12.000	12.500	13.000	13.600	14.300	15.000	15.800
12	12.100	12.500	13.000	13.500	14.100	14.700	15.400	16.200	17.000	17.900
13	13.600	14.100	14.600	15.100	15.800	16.500	17.300	18.200	19.100	20.200
14	15.100	15.600	16.200	16.900	17.600	18.400	19.300	20.300	21.400	22.600
15	16.700	17.300	18.000	18.700	19.500	20.400	21.400	22.600	23.800	25.200
16	18.400	19.100	19.800	20.600	21.500	22.600	23.700	25.000	26.400	27.900
17	20.300	21.000	21.800	22.700	23.700	24.800	26.100	27.500	29.100	30.800
18	22.200	23.000	23.900	24.900	26.000	27.200	28.600	30.200	32.000	33.900
19	24.200	25.100	26.100	27.200	28.400	29.800	31.300	33.100	35.000	37.200
20	26.400	27.300	28.400	29.600	30.900	32.500	34.200	36.100	38.200	40.600

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Periodo utile in anni	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
21	20.100	20.300	20.500	20.700	20.900	21.100	21.400	21.600	21.800	22.100
22		22.000	22.300	22.500	22.800	23.000	23.200	23.500	23.700	24.000
23			24.100	24.400	24.700	24.900	25.200	25.500	25.800	26.100
24				26.300	26.700	27.000	27.300	27.600	27.900	28.300
25					28.800	29.100	29.500	29.900	30.200	30.600
26						31.400	31.800	32.200	32.600	33.100
27							34.200	34.700	35.200	35.700
28								37.300	37.900	38.400
29									40.700	41.300
30										44.300

Segue: ETÀ ALLA DATA DI C

Periodo utile in anni	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
21	22.400	22.800	23.200	23.700	24.200	24.700	25.400	26.100	26 800	27.
22	24.300	24.700	25.200	25.700	26.200	26.800	27 500	28.300	29.100	30.
23	26.400	26.800	27.300	27.800	28.400	29.000	29.800	30.600	31.500	32.
24	28.700	29.100	29.500	30.100	30.700	31.400	32.200	32.000	34.000	35.
25	31.000	31.500	32.000	32.500	33.200	33.900	34.700	35.700	36.700	37.
26	33.500	34.000	34.500	35.100	35.800	36.600	37.400	38.400	39.600	40.
27	36.200	36.700	37.300	37.900	38.700	39.400	40.400	41.400	42.600	43.
28	39.000	39.600	40.200	40.900	41.700	42.500	43.500	44.600	45 800	47.
29	41.900	42.600	43.300	44.100	44.900	45.800	46.800	48.000	49.300	50.
30	45.000	45.800	46.600	47.400	48.300	49.300	50.400	51.600	53.000	54.
31	48.200	49.100	50.000	50.900	51.900	53.000	54.200	55.500	56.900	58.
32		52.600	53.600	54.600	55.700	56.900	58.200	59.600	61.200	62.
33			57.300	58.500	59.700	61.000	62.400	64.000	65.700	67.
34				62.600	63.900	65.400	66.900	68.600	70.500	72.
35					68.400	69.900	71.600	73.500	75.500	77.
36						74.700	76.600	78.600	80.800	83.
37							81.800	84.000	86.400	89.
38								89.700	92.300	95.
39									98.500	101.
40										108.

ONE DAL SERVIZIO

	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	Periodo utile in anni
600	29.700	30.900	32.200	33.600	35.300	37.200	39.300	41.600	44.300	21
000	32.200	33.500	34.900	36.500	38.300	40.400	42.700	45.300	48.200	22
600	34.800	36.200	37.800	39.500	41.500	43.700	46.300	49.100	52.300	23
300	37.600	39.100	40.800	42.700	44.900	47.300	50.000	53.100	56.600	24
100	40.600	42.200	44.000	46.100	48.400	51.100	54.100	57.400	61.200	25
200	43.700	45.500	47.500	49.700	52.200	55.100	58.300	61.900	66.000	26
400	47.100	48.900	51.100	53.500	56.200	59.300	62.800	66.700	71.200	27
800	50.600	52.600	54.900	57.500	60.400	63.800	67.500	71.800	76.600	28
400	54.300	56.500	59.000	61.700	64.900	68.500	72.600	77.200	82.400	29
300	58.300	60.700	63.300	66.300	69.600	73.500	77.900	82.800	88.400	30
500	62.600	65.100	67.900	71.000	74.700	78.800	83.500	88.800	94.900	31
900	67.200	69.800	72.700	76.100	80.000	84.500	89.500	95.200	101.700	32
00	72.000	74.800	77.900	81.600	85.700	90.400	95.900	102.000	108.900	33
00	77.200	80.100	83.500	87.300	91.700	96.800	102.600	109.100	116.600	34
00	82.800	85.900	89.400	93.500	98.100	103.600	109.700	116.700	124.700	35
00	88.700	92.000	95.800	100.100	105.000	110.800	117.300	124.800	133.300	36
900	95.000	98.600	102.600	107.100	112.400	118.500	125.400	133.400	142.500	37
00	101.700	105.500	109.800	114.700	120.200	126.700	134.100	142.500	152.200	38
900	108.700	112.800	117.500	122.700	128.600	135.500	143.400	152.300	162.600	39
000	116.000	120.500	125.600	131.200	137.600	144.900	153.300	162.700	173.700	40

Segue: ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Periodo utile in anni	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70
41	119.400	123.800	128.700	134.100	140.200	147.100	155.000	163.900	173.900	185.500
42		131.900	137.200	143.100	149.700	157.100	165.600	175.100	185.900	198.200
43			146.100	152.600	159.700	167.700	176.800	187.100	198.600	211.800
44				162.500	170.200	178.800	188.700	199.700	212.100	226.200
45					181.200	190.500	201.200	213.000	226.400	241.500
46						202.700	214.300	227.100	241.400	257.700
47							228.000	241.800	257.300	274.800
48								257.200	273.900	292.800
49									291.300	311.600
50										331.400

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

RENDITA VITALIZIA COMMISURATA AGLI ANNI UTILI A PENSIONE, DI CUI ALLA LETTERA *b*) DELL'ARTICOLO 2.

ANNI UTILI	RENDITA	ANNI UTILI	RENDITA
1	6.080	21	127.680
2	12.160	22	133.760
3	18.240	23	139.840
4	24.320	24	145.920
5	30.400	25	152.000
6	36.480	26	158.080
7	42 560	27	164.160
8	48.640	28	170.240
9	54.720	29	176.320
10	60.800	30	182 400
11	66.880	31	188.480
12	72.960	32	194.560
13	79.040	33	200.640
14	85.120	34	206.720
15	91.200	35	212.800
16	97.280	36	218.880
17	103.360	37	224.960
18	109.440	38	231.040
19	115.520	39	237.120
20	121.600	40	243.200

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

VALORI DELLE ANNUALITÀ VITALIZIE A PAGAMENTI MENSILI POSTICIPATI E COMPLETE CALCOLATE IN BASE ALLA MORTALITÀ DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895–1914) AGGIORNATA CON QUELLA DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA – MASCHI – (1930–1932).

(Saggio d'interesse del 4,25 %)

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore della annualità vitalizia
21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11,00	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15,00	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14,87	46	12.56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12,00	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

SOMMA MENSILE DA TRATTENERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEGLI ISCRITTI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI QUINDICI.

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *D*.

1° Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2° In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3° Per gli iscritti cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *C*, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

(*È approvata*).

Età dell'iscritto	DURATA DEI VE							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0.
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,
30	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0
35	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0
36	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0
37	0,0855	0,0437	0,0298	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0
38	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0
39	0,0855	0,0438	0,0299	0,0229	0,0188	0,0160	0,0140	0,0
40	0,0855	0,0438	0,0229	0,0229	0,0188	0,0160	0,0141	0,0

TI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	21
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	22
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	23
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0.0077	24
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	25
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	26
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	29
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	30
0,0144	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	31
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	32
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	33
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	34
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	35
0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	36
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	37
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	38
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	39
0,0	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	40

Età dell'iscritto	DURATA DEI VE							
	1	2	3	4	5	6	7	8
41	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0.0188	0,0160	0,0141	0,01
42	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,01
43	0,0855	0,0438	0,0299	0,0230	0,0188	0,0161	0,0141	0,01
44	0,0856	0,0438	0.0299	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,01
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,01
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,01
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,01
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,01
49	0,0857	0,0439	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,01
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,01
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,01
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,01
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,01
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,01
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,01
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0 0193	0,0166	0,0146	0,01
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0.0166	0,0147	0,01
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,01
59	0,0861	0,0444	0.0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,01
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,01

TI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	41
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	42
,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	43
,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	44
,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	45
,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081	46
,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	47
,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	48
,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	49
,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	50
,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	51
,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084	52
,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	53
,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085	54
,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086	55
,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	56
,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088	57
,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089	58
,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091	59
,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092	60

Età dell'iscritto	DURATA DEI VE							
	1	2	3	4	5	6	7	8
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,01
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,01
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,01
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,01
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,01
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,01
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,01
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,01
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,01
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,01
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

NTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094	61
0,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096	62
0,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098	63
0,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101	64
0,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104	65
0,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107	66
0,0138	0,0130	0,0124	0,0119	0,0115	0,0112	0,0110	67
0,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114	68
0,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118	69
0,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0123	70
0,0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128	71
0,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134	72
0,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140	73
0,0167	0,0161	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147	74
0,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155	75

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali. (1423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali.

VICENTINI, *Relatore*. Chiedo un rinvio della discussione.

CHIARAMELLO. Questa sarebbe un'altra grave ingiustizia perpetrata ai danni del Piemonte.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha bisogno di studiare bene la questione, e perciò non si tratta di ingiustizia.

PELLA. Poiché mi sembra che vi sia una questione di notevole portata, vorrei che la protesta dell'onorevole Chiaramello non fosse soffocata e che anzi egli la illustrasse, per vedere se posso ad essa associarmi.

CHIARAMELLO. Sono state commesse – e noi le abbiamo subite – infinite angherie contro il nostro Piemonte; angherie in tutti i campi, specie in quest'ultimo periodo. È appunto per questo che un gruppo di noi piemontesi sta studiando ciò che si deve fare, per unirci e protestare in forma aperta e per far protestare le nostre industrie e i nostri operai.

PELLA. Mi associo alla protesta dell'onorevole Chiaramello, in ciò che essa può significare quale difesa di reali interessi del Piemonte.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non riesco a comprendere come, nel rinvio della trattazione di questo provvedimento, l'onorevole Chiaramello possa vedere un sabotaggio degli interessi della città di Torino e del Piemonte. Ritengo, comunque, di poter dare una spiegazione.

Poiché, per iniziativa del Senato, è stata introdotta all'articolo 1 una modifica per consentire lo svolgimento di una quarta lotteria nazionale, sono venute particolari insistenze, anche da parte di alcuni enti della città di Torino, perché sia data la possibilità di agganciare questa quarta lotteria nazionale a una tipica manifestazione torinese.

Come gli onorevoli colleghi sanno, le lotterie nazionali in atto – Merano, Monza e Agnano – sono tenute rispettivamente in ottobre, in marzo e in giugno. Ora, poiché per l'organizzazione di una lotteria occorrono due o tre mesi, una quarta lotteria nazionale dovrebbe essere tenuta in periodo invernale, e precisamente fra quella di Merano, che si tiene in ottobre, e quella di Agnano, che ha luogo in marzo. È evidente che, così stando le cose, non si ha la possibilità di abbinare la nuova lotteria con una manifestazione torinese che si svolge fra la primavera e il principio dell'estate.

È stato proprio a seguito di un'osservazione che in merito mi ha fatto l'onorevole Coggiola prima della seduta, che io ho pregato l'onorevole relatore di prospettare l'opportunità di rinviare la trattazione di questo disegno di legge per vedere se, opportunamente modificando l'articolo 1, sia possibile stabilire un piano di esecuzione di lotteria tale da venire incontro anche alle necessità di Torino.

Ecco perchè pregherei l'onorevole Chiaramello di essere particolarmente cauto nel fare certe affermazioni perché se vi è una ragione nella richiesta di rinvio essa è proprio nel desiderio di venire incontro alle necessità della città di Torino.

COGGIOLA. Se le spiegazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario possono essere accettate, credo che da parte del Governo si potrebbe avere la promessa che, almeno per quest'anno, questa quarta lotteria sarà assegnata a Torino. Perché si dice addirittura che, per quest'anno, la quarta lotteria probabilmente non sarà proprio assegnata.

CHIARAMELLO. Noi abbiamo avuto la lotteria nel 1946: solo per quell'anno. Poi, da Roma ce l'hanno portata via, e Torino non ha più avuto lotterie. Ora, che speravamo di vederla ritornare, non si fa che rinviare la discussione di questo disegno di legge, e intanto si parla di lotteria natalizia, ben sapendo che noi abbiamo in altra epoca la nostra manifestazione!

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In questo momento, io non posso prendere impegni espliciti; l'impegno del Governo dipende da un impegno che la città di Torino dovrebbe, a sua volta, prendere con il Governo.

Ora, se è vero che l'organizzazione di una lotteria richiede 2-3 mesi di preparazione; se è anche vero che abbiamo lotterie fino a marzo e un'altra è prevista ai primi di giugno, è evidente come non si possa inserire una lotteria al 13 di maggio, come chiedeva l'onorevole Coggiola. Se io debbo prendere un impegno per Torino, il rappresentante di Torino deve indire la manifestazione in un periodo che consenta l'organizzazione della lotteria.

COGGIOLA. D'accordo.

PELLA. Quando riprenderemo la discussione su questo argomento, mi permetterò di

proporre che si rivedano a fondo i criteri di assegnazione delle lotterie, perché non è detto che si debba discutere sull'unica lotteria che si viene ad aggiungere a quelle esistenti.

Probabilmente, dovremo chiederci se sia il caso di rivedere il concetto di averne due o tre permanentemente abbinate a determinate manifestazioni o se non sia preferibile attuare un criterio di rotazione, per legare le lotterie stesse alle principali manifestazioni che avvengono in Italia. Naturalmente, con criteri molto obiettivi, su cui potrà dire la sua parola il Ministero delle finanze, così come potranno dirla il Commissariato per il turismo ed altri organi, e comunque basati sulla convergenza dei vari interessi: quello dello Stato, di avere il maggior gettito possibile; quello degli enti che manifestano; quello turistico locale.

Ciò premesso, dichiaro che ho piena fiducia in quel che, personalmente, il Sottosegretario vorrà fare in questa materia, perché essa sia riesaminata con larghezza di vedute.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio l'onorevole Pella per questa sua manifestazione di fiducia. Egli ha, inoltre, puntualizzato la questione e le ragioni del rinvio.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione sul disegno di legge: Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi (1436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi.

Era stato richiesto il parere della III Commissione (Giustizia). Essendo trascorsi i termini di tempo regolamentari, si intende che quella Commissione abbia rinunziato ad esprimere il proprio parere in merito al provvedimento.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione riguarda alcune modifiche da apportare alla legge 11 luglio 1952, n. 911, ed in particolare una proroga di altri 90 giorni per lo sblocco di depositi bancari e postali, che erano stati bloccati in seguito a disposizioni od ordinanze delle autorità alleate. Gli stessi uffici postali e bancari hanno sollecitato tale proroga, in considerazione della difficoltà delle indagini per il reperimento dei fondi relativi ai titoli di credito ed ai buoni postali fruttiferi, facendo rilevare che sono andati distrutti molti archivi nei quali erano custoditi matrici e documenti.

In considerazione della necessità del provvedimento, mi pregio di raccomandarlo all'onorevole Commissione, perché voglia approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 11 della stessa legge, purché effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro il suddetto termine di 90 giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell'articolo 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911, potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo.

I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'articolo 3 della legge sopraindicata.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911 è sostituito dai seguenti comma:

« È fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito ed agli uffici postali di versare in un conto speciale presso la Sezione di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qual-

siasi specie, soggetti al blocco per effetto di ordinanze alleate, convalidate con il decreto legislativo 1° febbraio 1946, n. 58, anche se siano stati comunque sbloccati con successivi provvedimenti degli alleati e dell'Amministrazione finanziaria, ma che non siano ancora stati pagati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono salvi i diritti spettanti ai titolari dei depositi, valori e titoli, già sbloccati, ma non ancora pagati dagli istituti ed aziende di credito e dagli uffici postali, purché i titolari medesimi rinnovino la denuncia, prevista negli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1952, n. 911, entro il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare, agli intestatari dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali di risparmio, comunicazione del blocco dei loro depositi e della facoltà concessa di chiederne lo sblocco, a norma del precedente articolo 1.

Restano ferme le disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Sono altresì soggetti all'obbligo del versamento o della denuncia tutti gli enti ed uffici diversi da quelli indicati nell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, che si trovino in possesso di fondi di qualsiasi natura, bloccati per effetto di ordinanze alleate.

Gli enti ed uffici predetti dovranno provvedere al versamento o alla denuncia nel termine fissato dall'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*)

ART. 4.

Tutti gli enti ed uffici indicati nell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e nell'articolo 3 della presente legge sono tenuti a versare, unitamente al capitale, gli interessi maturati sui depositi fino alla data del versamento.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli istituti ed aziende di credito sono esonerati dal versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e nei depositi costituiti a garanzia di anticipazioni, bloccati per effetto di ordinanze alleate, ferma restando la loro responsabilità verso i terzi e verso l'Erario, fino alla emanazione dei provvedimenti previsti negli articoli 9 e 10 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

Sono, altresì, esonerati dall'obbligo del versamento gli uffici postali relativamente ai fondi corrispondenti ai buoni postali fruttiferi, assoggettati al blocco.

Gli istituti, le aziende e gli uffici suddetti dovranno denunciare, entro il termine di cui all'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale del Tesoro, i depositi ed i titoli sopra indicati, specificandone gli estremi, il valore, gli intestatari e le eventuali anticipazioni.

Sono esonerati dal versamento e rimangono pertanto sbloccati i fondi corrispondenti ai titoli di credito, emessi anteriormente al 10 giugno 1940.

(*È approvato*).

ART. 6.

Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, i blocchi disposti in attuazione di ordinanze alleate, convalidati dal decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 58, hanno efficacia sospensiva della prescrizione.

(*È approvato*).

ART. 7.

I depositi effettuati nel conto speciale, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in dipendenza del versamento dei fondi da parte degli enti ed uffici a ciò obbligati, sono infruttiferi.

(*È approvato*).

ART. 8.

La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, esprimerà, altresì, il parere su tutte le questioni concernenti l'applicazione della detta legge e della presente.

(*È approvato*).

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911, è sostituito dal seguente:

« L'apertura delle cassette di sicurezza, nonché la ricognizione di quanto contenuto in esse e nei depositi a custodia e a garanzia di anticipazioni, a chiunque intestati, sarà fatta, previo parere della Commissione prevista nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, alla presenza del titolare, o, in sua assenza, di un notaio e con l'intervento di un delegato del Ministero del tesoro e di un delegato del Ministero delle finanze ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione, di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in rapporto ai lavori effettuati.

Alla spesa per il funzionamento della Commissione predetta e del relativo ufficio di segreteria, nonché a tutte le altre spese necessarie per l'attuazione della succitata legge e della presente, si provvederà con stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Alla spesa stessa, valutata in lire 10.000.000 per l'esercizio 1954-55, si farà fronte con riduzione di eguale importo del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nell'esercizio medesimo, per sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente. (Approvato dalla V Commissione del Senato). (1452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente.

Era stato richiesto il parere della I Commissione (Interni). Essendo trascorsi i termini di tempo regolamentari, si intende che quella Commissione vi abbia rinunziato.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Questo disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato. Con esso si intende estendere alla Guardia di finanza tutte quelle norme che sono già in vigore per i carabinieri e per l'Esercito.

In sostanza, si tratta di concedere anche agli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio per motivi di infermità, il cumulo della pensione con il trattamento ordinario di quiescenza che spetta loro e per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Prego gli onorevoli colleghi di dare voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Do la mia completa adesione a questo disegno di legge. Colgo l'occasione per chiedere all'onorevole Sottosegretario che voglia ricordarsi della promessa fatta, anche in sede di Commissione, di venire incontro agli ufficiali provenienti dai sottufficiali. In quella occasione, il Sottosegretario disse che il Governo stava predisponendo un apposito disegno di legge.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dico subito che non ritiro affatto le assicurazioni che ho dato nell'occasione ricordata dall'onorevole Faletra; il disegno di legge sarà quanto prima perfezionato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso,

dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

(*È approvato*)

ART. 2.

L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell'articolo 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, è stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

(*È approvato*).

ART. 3.

Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, una indennità annua lorda non riversibile, nella misura stabilita dall'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'indennità è corrisposta in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, all'ufficiale celibe in servizio permanente di grado uguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'indennità speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, è stabilita nella misura di cui all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(*È approvato*).

ART. 5.

All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, vengono corrisposti tanti ventesimi dell'indennità speciale di cui all'articolo 4 della presente legge, quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni, purché non venga superata, in alcun caso, la misura di tale indennità.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi né rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità di cui al precedente articolo 4, eventualmente spettantegli.

(*È approvato*).

ART. 7.

Allo scadere del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, durante il quale la ritenuta in conto Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servi-

zio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato almeno per un anno, nel quale caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

(*È approvato*).

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni annue, si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 67 dello stato di previzione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote dei proventi erariali per l'anno 1954. (1453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote dei proventi erariali per l'anno 1954.

Trattandosi di un provvedimento molto chiaro ed altrettanto semplice, mi sostituisco al relatore, onorevole Berzanti, che è assente, e ne raccomando l'approvazione a questa Commissione.

L'articolo 1 dispone la concessione di un acconto di 800 milioni per l'anno 1954 alla Regione della Valle d'Aosta sulle quote di proventi erariali che per tale anno saranno attribuite alla Regione stessa; e ciò in attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta.

L'articolo 2 dispone i mezzi per provvedere all'applicazione della legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARAMELLO. Mi auguro che sia l'ultima volta che noi dobbiamo approvare un provvedimento del genere e che si addivenga, una buona volta, alla ripartizione dei tributi dovuti alla Regione. È possibile che si debba andare avanti da 7-8 anni mediante acconti e non si arrivi a risolvere la questione?

RONZA. Anche noi dobbiamo fare le nostre lamentele, per questo ritardo veramente ingiustificato da parte degli organi dello Stato nel regolare definitivamente la questione.

Inoltre, a noi pare che l'elevamento da 500 ad 800 milioni non possa essere sufficiente; infatti, già in occasione di precedenti provvedimenti si è visto che gli acconti sono sempre stati largamente inferiori ai diritti di riparto a favore della Valle d'Aosta.

Ciò premesso, noi dichiariamo che voteremo a favore del provvedimento.

COGGIOLA. Mi associo alle dichiarazioni degli onorevoli Ronza e Chiaramello.

Poiché la somma di 800 milioni è molto lontana dalla cifra che costituisce il debito dello Stato verso la Valle d'Aosta, propongo di elevare la cifra stessa a 1.500 milioni, cifra anche questa lontana dall'ammontare del debito.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Coggiola insiste nel suo emendamento, occorrerà rinviare la discussione per accertare la copertura del maggior onere.

MAROTTA. Credo che si potrebbe subito controllare...

FARINET. L'acconto in questione si riferisce all'anno 1954, durante il quale non è stato corrisposto alcun acconto, anche perché le trattative al riguardo tra Stato e Regione, furono interrotte e ritardate dalle elezioni regionali.

La definizione finanziaria, a tenore dello Statuto della Valle d'Aosta, deve avvenire mediante un accordo fra il Governo e la Giunta della Valle: orbene, pare che questo accordo stia per essere definitivamente concluso; anzi, in questi giorni, la Giunta della Valle dovrà deliberare sulle ultime trattative che vi sono state.

L'acconto proposto prima che avessero luogo le elezioni regionali era di 600 milioni; noi abbiamo insistito fin da allora perché esso venisse elevato ad 800 milioni.

Questo è quanto fu deliberato, con la presenza del Presidente della Giunta della Valle, dal Consiglio dei Ministri nella seduta in cui venne predisposto questo disegno di legge.

Pertanto, pregherei di voler approvare oggi stesso il provvedimento, perché attualmente siamo senza fondi e un rinvio pregiudicherebbe la situazione di cassa della Regione. Si tratta di un acconto atto a sodisfare l'urgenza e non della quota definitiva

dal riparto, che non viene in alcun modo pregiudicato.

Mi associo all'augurio che questa sia l'ultima volta che si debba fare ricorso agli acconti e che quanto prima si addivenga all'accordo fra Governo e Regione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Farinet mi ha preceduto nelle dichiarazioni che intendevo fare.

Effettivamente, l'accordo con i rappresentanti della Regione è ormai definito presso gli uffici del Ministero del tesoro, accordo curato personalmente dal Sottosegretario Arcaini, e non si attende che la deliberazione del Consiglio della Valle perché esso possa essere definitivamente perfezionato.

Ecco, quindi, dimostrata non solo l'inopportunità di certi rilievi sul provvedimento ma anche l'inopportunità dell'emendamento dell'onorevole Coggiola.

Pertanto, prego la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo presentato.

COGGIOLA. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, ritiro l'emendamento e dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dal 3º comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 800 milioni per l'anno 1954 sulle quote di proventi erariali che, per tale anno, saranno attribuite alla Regione medesima.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con quota parte del fondo speciale iscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge testè esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

FOLCHI ed altri: « Aumento della indennità straordinaria a favore dei titolari delle pensioni di guerra di 1ª categoria ». (517)

Presenti e votanti . . 32
Maggioranza . . . 17
Voti favorevoli . . 32
Voti contrari . . 0

(*La Commissione approva*).

e dei seguenti disegni di legge:

« Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ». (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1415).

Presenti e votanti . . 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . 31
Voti contrari . . 1

(*La Commissione approva*)

« Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati ». (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1442).

Present e votant . . . 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . 31
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

« Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi ». (1436).

Presenti e votanti . . . 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . 31
Voti contrari . . 1

(*La Commissione approva*).

« Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente ». (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1452).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote dei proventi erariali per l'anno 1954 ». (1453).

Presenti 32
Votanti 27
Astenuti 5
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amendola Pietro, Andò, Assennato, Berzanti, Caiati, Carcaterra, Cavallaro Nicola, Castelli Avolio, Chiaramello, Coggiola, Di Stefano Genova, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Longoni, Marotta, Pella, Pieraccini, Raffaelli, Romano, Ronza, Rosini, Schiratti, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 1453).

Amendola Pietro, Andò, Assennato, Coggiola, Ronza.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI